SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA — —

298^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1970

Presidenza del Vice Presidente SPATARO, indi del Vice Presidente GATTO

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIU- DIZIO	la Camera dei deputati):		
Trasmissione di domande Pag. 15668	PICARDO		
COMMISSIONI PERMANENTI			
Elezione di Vice Presidente	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI		
DISEGNI DI LEGGE	Annunzio di interrogazioni 15704		
Annunzio di presentazione	Per lo svolgimento:		
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	Presidente		
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 15667			
Seguito della discussione:	PARLAMENTO		
« Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato	Convocazione in seduta comune 15667		

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

24 GIUGNO 1970

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

ARNONE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Convocazione del Parlamento in seduta comune

PRESIDENTE. Ricordo che domani 25 giugno, alle ore 10, il Parlamento si riunirà in seduta comune per procedere alla votazione per la nomina di un membro del Consiglio superiore della magistratura.

Annunzio di elezione di Vice Presidente di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, l'8^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) ha eletto Vice Presidente il senatore Scardaccione.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza » (682-B) (Approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

Deputati ALESSI e La Loggia. — « Disposizioni sul collocamento a riposo dei notai » (1265);

« Proroga dei lavori della Commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della 5ª parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 30 dicembre 1964 » (1266);

« Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, relative all'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 » (1267).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

BELOTTI, BUZIO, CIFARELLI, COLLEONI, SEGNANA, DEL NERO, DE LEONI, VALSECCHI Athos, ZUGNO, NOÈ, LOMBARDI, CERAMI e PELIZZO. — « Disposizioni in materia di imposte di ricchezza mobile delle categorie C/1 e C/2 » (1268);

CIFARELLI. — « Espropriazione del comprensorio dell'Appia antica in Roma per la sua destinazione a parco pubblico » (1269);

BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, ARENA, BALBO, BIAGGI, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, FINIZZI, GERMANÒ, MASSOBRIO, PALUMBO, PER- 298^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

RI, PREMOLI e ROBBA. — « Norme di attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione » (1270).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamani, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del centenario dell'unione di Roma all'Italia e autorizzazione di contributo per la realizzazione delle manifestazioni celebrative » (1217);

4^a Commissione permanente (Difesa):

Pelizzo ed altri. — « Interpretazione autentica della legge 18 marzo 1968, n. 276, recante norme integrative sul riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa » (1104) con il seguente nuovo titolo: « Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 276, recante norme integrative sul riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa »;

5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Università degli studi di Genova il complesso immobiliare in Genova, denominato "ex caserma Nino Bixio", della superficie di metri quadrati 1.770 circa, di pertinenza del patrimonio disponibile dello Stato » (1129);

7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

CHIARIELLO. — « Estensione all'isola di Ischia della legge 20 giugno 1966, n. 599, sul-

la limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole » (1142);

9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

Deputati MICHELI Pietro ed altri. — « Norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto » (1190);

Deputato LEPRE. — « Tutela delle denominazioni di origine e tipica del "prosciutto di San Daniele" » (1215);

10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Mannironi ed altri. — « Adeguamento delle legislazioni sulle pensioni e sull'assistenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. Modifiche a norme della previdenza forense » (760) con il seguente nuovo titolo: « Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sulla assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali »;

VARALDO e RICCI. — « Assistenza dell'ENA-OLI in favore degli orfani dei lavoratori anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1967, n. 1094 » (1085).

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Tessitori per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta (articolo 110 del Codice penale e articoli 203, prima parte, 216, secondo capoverso, 219, primo capoverso, n. 1, e 223, prima parte, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). (*Doc.* IV, n. 29);

contro il senatore Bloise, per il reato di blocco stradale e ferroviario (articolo 1, commi primo e terzo, del decreto-legislativo 22 gennaio 1948, n. 66). (*Doc.* IV, n. 30);

24 GIUGNO 1970

contro il senatore Levi per il reato di cui all'articolo 88 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada). (*Doc.* IV, n. 31);

contro il senatore Valsecchi Pasquale per il reato di lesioni personali volontarie (articolo 582 del Codice penale). (*Doc.* IV, n. 32).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio », d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Torelli. Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi. Introdursi in questo dibattito con il preciso intendimento di sottrarsi alla battaglia di fondo antidivorzistica, col rinunciare a priori a porre in luce gli aspetti morali, sociali e politici che militano contro il presente disegno di legge mi è difficile sia come cattolico impegnato in politica sia come iscritto al Partito della Democrazia cristiana perchè, sotto certi aspetti, potrebbe essere considerato una fuga dalle responsabilità o un atto di presunzione.

Tuttavia ritengo non inutile intervenire nel dibattito come semplice uomo di toga, non di cattedratico o di alto cultore del diritto, ma umilmente come semplice operatore del campo legale ove le leggi vengono non soltanto lette, ma studiate sia sotto il profilo della loro applicabilità sia sotto il profilo della loro rispondenza ai sommi principi della giustizia che si estrinsecano nel diritto vigente.

Lo sforzo di esaminare con spirito critico, privo di ogni passionalità di parte e di ogni idea preconcetta contro il presente disegno di legge, lo sforzo anche di estraniarsi da ogni convinzione morale e religiosa che
pure forma la più profonda ricchezza del
mio animo e della mia mente, per sottoporre ad analisi il disegno di legge così come è
e così come è stato approvato dalla Camera,
per farne emergere le contraddizioni, le incongruenze, gli errori di fatto e di diritto di
cui il testo è pieno, non può che essermi
accreditato — io spero — quale manifestazione di responsabilità alla quale, come legislatore e quindi come compartecipe alla formazione di questa legge, non intendo sottrarmi.

Così e soltanto così chiedo alla cortesia dei colleghi di valutare il mio intervento che io amerei definire soltanto di carattere giuridico.

L'articolazione del presente disegno di legge dovrebbe trovare il suo tema di fondo nella difesa della persona umana, in una delle sue più significative manifestazioni sociali. Invece siamo chiamati a pronunciarci sull'effimero e sul contingente, come del resto è rilevabile nella stessa formulazione lessicale del disegno di legge. Esso si intitola « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio». Non è fortuito che si usi la parola « casi » cioè il termine più generico che esiste nel vocabolario italiano, in quanto esso definisce un qualunque avvenimento, una qualunque vicenda con caratterizzazioni di qualsiasi tipo. Nelle parole stesse, nell'incapacità di investire la realtà di fondo con termini acconci, nel modo di porsi nello stesso titolo del disegno di legge si esprime - è evidente - la convinzione dei proponenti di aver voluto considerare soltanto gli aspetti marginali del fenomeno preso in esame, compiendo così un fuorviamento del corso regolare di ricerca degli strumenti che valgono a restituire all'ordine ciò che è nel disordine e non in modo effimero e contingente. Il Parlamento dovrebbe sottrarsi al sopravvento dell'istintivo, dell'inconscio, del materiale, non può indulgere alle deviazioni ma deve ristabilire il primato del personale e dello spirituale per migliorare gli aspetti deformati della società, nell'osservanza attenta del dettato costituzionale. Non quindi si dovrebbe parAssemblea - Resoconto stenografico

24 GIUGNO 1970

lare di casi di scioglimento ma razionalmente si dovrebbe parlare di nullità di alcuni casi di matrimonio. Se tacesse la passione politica e se si rinunciasse ad usare l'ottica partitica, che talvolta incide negativamente anche nelle più rette coscienze, noi dovremmo portare la nostra attenzione sui casi di nullità del matrimonio, non sui casi di divorzio, perchè la nullità non attenta alla persona e ai suoi diritti, ma specialmente non offende la famiglia, mentre con lo scioglimento noi agiamo sull'irrazionale perchè non potremmo mai restituire la serenità perduta a tutti coloro che hanno dichiarato fallimento sul piano del matrimonio.

E a tal fine basti considerare, ad esempio, la condizione del coniuge incolpevole o quella della prole innocente. Forse queste mie affermazioni sono fuori tempo. Ma è fuor di dubbio che su di esse si potrebbe trovare una convergenza di forze specialmente tra quelle di centro-sinistra che ritengo siano le più vicine al tema senza apriorismi e senza tatticismi. Quando sulla scena politica appaiono problemi di grande momento, come l'attuale, occorre la forza di sottrarsi ad ogni condizionamento per vivisezionare il problema con la freddezza del chirurgo e con la obiettività del cultore del diritto. Solo in questo clima è possibile affrontare i grandi problemi e dettare norme di legge che ubbidiscano alla razionalità ed al concetto supremo del bene comune.

Purtroppo, ci troviamo a discutere un disegno di legge che, a mio sommesso avviso, è privo di qualsiasi logica giuridica, che elenca una serie di norme prive di una qualsiasi impostazione di fondo del problema, che dimostra di voler perseguire un fine senza preoccuparsi del modo di raggiungerlo, che affronta gli argomenti che derivano dal tema centrale in modo empirico, generico, lacunoso e contraddittorio, cosicchè possiamo giungere alla umiliante conclusione che i proponenti hanno voluto e vogliono l'istituto del divorzio a qualsiasi prezzo, quasi per reazione verso coloro che ad esso si oppongono, senza badare alla idoneità o meno dei mezzi per attuarlo, alla violazione del diritto costituzionale o del diritto positivo vigente e tanto meno alle conseguenze negative e distruttive che il disegno di legge produce.

Non è tutto questo un'impressione, ma una triste realtà che riteniamo di poter dimostrare.

Il disegno di legge inizia all'articolo 1 con un errore di sistematica legislativa. Detto articolo contiene una norma che ha un carattere di attribuzione di competenza, mentre il merito del provvedimento è contenuto nell'articolo 3, che prevede i casi di scioglimento del matrimonio.

Se il contenuto del disegno di legge è quello indicato nel titolo, cioè « disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio », è evidente che la legge dovrebbe avere inizio con l'elencazione di questi casi e più esattamente dovrebbe agganciarsi all'articolo 149 del codice civile dove è già previsto uno (a tutt'oggi l'unico) dei casi di scioglimento: ragione per cui, se nuovi casi devono essere accolti nella legislazione italiana e se si volesse usare un corretto metodo legislativo, si dovrebbero modificare le norme del capo quinto del codice civile, che porta come suo titolo « Dello scioglimento del matrimonio », stabilendo che, oltre il caso in esso previsto, lo scioglimento potrebbe verificarsi anche negli altri casi previsti nel presente disegno di legge.

Nel disegno di legge in esame, invece, a parte l'evidente errore di sistematica legislativa, si è voluto premettere una dichiarazione con la quale si subordina lo scioglimento del matrimonio all'accertamento dell'inesistenza nei coniugi « della comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio ». Il significato letterale del primo comma dell'articolo 1 dimostrerebbe l'intendimento di voler affidare al magistrato un accertamento preliminare sull'esistenza o meno tra i coniugi di due elementi: la comunione spirituale e la comunione materiale di vita; elementi che, ai sensi di questo comma, dovrebbero mancare ambedue per poter giungere alla dichiarazione di scioglimento. Questa indagine, sempre ai sensi del primo comma di questo articolo 1, dovrebbe avvenire in quanto la comunione spirituale e materiale di

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

vita è « corrispondente alla funzione del matrimonio ».

Ma come è possibile, io mi domando, accettare una simile tesi giuridica?

Come è possibile ritenere funzione del matrimonio soltanto le finalità di una comunione spirituale e di una comunione materiale dei coniugi e dimenticare la dizione dell'articolo 29 della Costituzione, dove si definisce la famiglia « società naturale fondata sul matrimonio », con ciò ritenendo che tra le funzioni del matrimonio vi è quella di costituire una famiglia?

A questo proposito, non è possibile dimenticare che nel nostro codice civile gli argomenti riguardanti il matrimonio, la filiazione, l'adozione, la patria potestà sono tutti raccolti nel libro primo che porta come titolo: « Delle persone e della famiglia » e se anche la filiazione è un effetto del matrimonio, è fuori di dubbio che la famiglia (genitori e figli) debba essere considerata come un gruppo di persone riunite da un vincolo collettivo e indivisibile alla cui base è il matrimonio.

Da tutto ciò deriva che nell'esame dei presupposti dell'introduzione dei casi di scioglimento del matrimonio non si può prescindere dalla composizione familiare generata dal matrimonio; ma anzi il legislatore deve subordinare ogni suo intervento in materia tenendo presente la necessità di tutelare in primis et ante omnia il sommo bene dell'unità familiare. Questa preoccupazione non deriva da una semplice argomentazione concettuale delle norme vigenti, ma dal preciso testo dell'articolo 29 della Costituzione allorchè sancisce che « il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare ».

Mentre si discute del problema del divorzio, cioè dello scioglimento del vincolo che unisce i due protagonisti principali della famiglia, che essi hanno volontariamente costituito attraverso il mezzo del matrimonio, non è possibile sottrarsi — anche a voler considerare l'istituto matrimoniale sotto il profilo meramente contrattuale — dal considerare quell'altro tipo di comunione spirituale e materiale che è sorto col sopravve-

nire dei figli. Quando la Costituzione all'articolo 29 impone al matrimonio dei limiti « a garanzia dell'unità familiare » intende riferirsi indiscutibilmente a tutti i membri della famiglia, genitori e figli, perchè tutti hanno diritto al grande bene dell'unità familiare che la Costituzione sancisce e che deve essere garantito dalla legge. È allora veramente aberrante che mentre constatiamo che lo Stato non ha tuttora adempiuto al dettato costituzionale di stabilire i limiti per garantire l'unità familiare, ci si appresti invece a varare una legge che prevede i casi in cui l'unità familiare possa essere distrutta.

Ma i proponenti del disegno di legge sono obbligati a dimenticare tutto questo, altrimenti l'intero provvedimento verrebbe a cadere; devono formulare una premessa purchè sia, onde superare gli ostacoli di natura costituzionale; devono inventare di sana pianta una loro proprio teoria sulle funzioni del matrimonio: devono limitare i contenuti dell'istituto matrimoniale: devono immiserire il matrimonio ad un puro incontro di due volontà per scopi egoistici e personali. Infatti una visione diversa e più ampia non potrebbe sostenere tutta la casistica ipotizzata, per cui sono costretti ad obliterare che l'istituto della famiglia impone dei limiti al matrimonio; in altre parole sono costretti a sfuggire — come esattamente afferma la relatrice di minoranza, senatrice Falcucci — « all'indiscutibile esigenza di rigore logico di affrontare il problema del divorzio nel quadro della riforma del diritto di famiglia».

Questa esigenza logica è insuperabile perchè — come sempre afferma la Falcucci — « se il divorzio è, come la maggioranza dei divorzisti sostiene, un mero aggiustamento pratico, una via obbligata solo per le situazioni che logorano patologicamente la famiglia, allora la disciplina di esso avrebbe dovuto essere correlata alla regolamentazione generale dell'istituto familiare e non emergere da un empirismo emotivo che fatalmente corrode le ragioni della sua coerenza giuridica ».

In sostanza se l'articolo 1 vuole essere effettivamente, come ha scritto il relatore di maggioranza, « il presupposto essenziale allo scioglimento del matrimonio », esso non 298^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

dovrebbe prescindere dal considerare l'istituto familiare come derivazione naturale — e come tale riconosciuto dalla Costituzione — dal matrimonio; non dovrebbe quindi limitarsi a considerare i coniugi quali unici protagonisti del matrimonio, perchè a famiglia costituita anche tutti i membri della famiglia entrano a farne parte. Quando il figlio esiste è chiaro che anche egli è parte della famiglia e, se non assume la figura di protagonista, assume indiscutibilmente la figura del comprimario avente dei diritti che chiameremo in senso generale di protezione, come dall'altra parte esistono i corrispettivi doveri dei genitori verso i figli.

Quindi tutta l'impostazione del disegno di legge è, a mio avviso, profondamente incostituzionale, perchè viola tutto il contenuto dell'articolo 29 della Costituzione. Ma ciò che è ancora più grave è l'audacia con cui i proponenti, dopo aver affermato, sia pure in modo errato, un presupposto cioè una condizione perchè i casi di scioglimento possano trovare introduzione, giungono ad affermare che « l'inesistenza della comunione è provata soltanto dalla sussistenza di una delle cause previste dall'articolo 3 della presente legge ».

Con questo comma — mi si perdoni la qualificazione — si compie sul terreno legislativo un vero atto di ipocrisia giuridica, o quanto meno un atto del più deteriore machiavellismo e ciò per il semplice motivo che mentre nel primo comma il giudice sarebbe chiamato ad accertare l'inesistenza delle due forme di comunione (spirituale e materiale) attraverso le quali si sostanzierebbe la funzione del matrimonio, nel secondo comma invece si parla di un solo tipo di comunione (e questo non giova certo alla chiarezza della legge) e si toglie al giudice qualsiasi potere di indagine o di accertamento sulla esistenza o meno tra i conjugi delle predette comunioni per stabilire invece che la loro inesistenza non dipende più dall'indagine del magistrato, ma dipende soltanto (notisi bene: « soltanto », perchè questa parola sta ad indicare l'automatismo dei casi di scioglimento) dalla sussistenza delle cause previste dall'articolo 3 della presente legge.

Arrivati a questo punto, è lecito domandar-

si: ma che valore ha tutto il primo comma dell'articolo 1 se lo scioglimento dipende soltanto dall'esistenza o meno delle cause di cui all'articolo 3? È evidente allora che il testo della legge avrebbe dovuto iniziare con la casistica contenuta in detto articolo e trovare collocazione nel capo V del codice civile.

Ma, se i proponenti si sono sentiti in obbligo di formulare l'articolo 1, evidentemente un motivo dovevano averlo. Ho già definito questo motivo una vera e propria ipocrisia giuridica, perchè è evidente che i proponenti intendevano evitare di esporre sin dal principio l'elencazione dei casi di scioglimento per farli precedere da una norma di carattere pseudomoralistico, onde rendere più accettabile quello che accettabile non è.

La verità è che i proponenti identificano la permanenza del matrimonio con la durata del sentimento, cosicchè, cessando (o oscurandosi anche solo temporaneamente) il sentimento, anche il vincolo dovrebbe cessare di esistere. Con un simile principio il consenso matrimoniale espresso dai nubendi non potrebbe essere inteso dal punto di vista giuridico che come temporaneo e revocabile in qualsiasi momento del rapporto coniugale, cioè quando il sentimento reciproco o anche di uno solo dei coniugi dovesse venire meno.

È contro questa interpretazione assurda dell'istituto matrimoniale che noi opponiamo, in virtù della Costituzione e non per princìpi religiosi o morali, l'elemento giuridico secondo il quale il matrimonio è la matrice della società naturale familiare, ragion per cui nello statuire in materia matrimoniale non è possibile prescindere — sotto pena di incostituzionalità della norma — sia dalla famiglia sia dai suoi componenti, e cioè dai figli avanti tutto.

La relazione del collega senatore Bardi ci offre una sua interpretazione del primo comma dell'articolo 1, la quale può apparire suggestiva, ma è altrettanto aprioristica e immotivata. Il relatore scrive che « l'accertamento (che poi in fatto non si verifica) dell'inesistenza tra i coniugi della comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio significa che lo

298^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

scioglimento è previsto nei casi in cui si sia già verificata un'insanabile frattura nella comunione di vita e si sia acquisita la certezza morale della impossibilità che il matrimonio possa raggiungere i suoi scopi ».

Il relatore poi aggiunge: « I casi previsti sono infatti tutti chiaramente indicativi di tale obbiettiva situazione di fatto, nella quale ben si può dire che il matrimonio non esiste più come unione dell'uomo e della donna, come convivenza di vita, come vincolo affettivo e materiale ».

Ma, onorevoli senatori, queste affermazioni danno per scontato ciò che invece è ancora da dimostrare!

La giustificazione data dal relatore all'articolo 1 suona come una ingiuria gratuita e di eccezionale gravità verso tutti quei coniugi i quali rimangono in costante, fedele « comunione spirituale » anche quando si verificano le ipotesi previste dal disegno di legge. Rebus sic stantibus l'illegittimità e la contradditorietà dell'articolo 1 dovrebbero quindi indurre il Senato ad uno studio approfondito per giungere alla constatazione della necessità giuridica di provvedere alla sua totale soppressione. E su questo punto, perchè fondamentale è il tema della famiglia, a me piacerebbe sentire ufficialmente qual è il pensiero del Governo.

Tralascio volutamente ogni commento dell'articolo 2 che coinvolge problemi di tale rilevanza da non poter essere inseriti nel mio intervento, che intende limitarsi alla formulazione di rilievi critici di importanza minore, sebbene tutt'altro che secondaria. Altri colleghi tratteranno esclusivamente questo argomento fondamentale ed impegnativo sotto tutti i profili giuridici e costituzionali e dimostreranno come l'inserimento della norma prevista dall'articolo 2 circa i matrimoni celebrati con il rito religioso regolarmente trascritti costituisca non soltanto la compromissione di un principio costituzionale, ma un'offesa alla coscienza cristiana del popolo italiano. Fermo invece la mia attenzione sulle altre disposizioni del disegno di legge.

L'articolo 3 prevede la casistica necessaria per raggiungere lo scioglimento. Questi casi delineano in concreto l'istituto del divorzio.

Il primo caso riguarda lo scioglimento che può essere domandato da uno dei coniugi quando l'altro è stato condannato da sentenza definitiva « all'ergastolo ovvero, anche con più sentenze, a 12 o più anni di reclusione per uno o più delitti non colposi ».

Il relatore, nella sua telegrafica dimostrazione della fondatezza dei vari casi, afferma, per le ipotesi sopra citate, il suo consenso perchè « la condanna a pena grave che si protrae per lunghissimi anni costringe l'altro coniuge a sentirsi unito a chi si è reso colpevole di un'azione criminosa ».

Il relatore non pone mente alla qualità del reato, ma soltanto alla durata della pena; non si rappresenta l'ipotesi di un reato che, sebbene punito con pena di breve decorrenza, potrebbe incidere sul vincolo matrimoniale e sulla famiglia anche in modo più grave che non i reati puniti con pena di lunga durata. È soltanto questo elemento che determina il suo consenso.

Ma allora mi sia lecito fare richiamo al principio sancito dall'articolo 27 della Costituzione dove si stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Di conseguenza vorrei formulare questa domanda: dato che il divorzio si risolve in questi casi in un'ulteriore pena per il condannato (pena che va ad aggiungersi a quella già erogata per il delitto commesso) possiamo noi in coscienza escludere che con il divorzio non aggiungiamo una pena che può pregiudicare, anche in modo irreparabile, il fine rieducativo della pena base?

Non lasciamoci suggestionare dalla tuttora esistente pena dell'ergastolo prevista dagli articoli 17 e 22 del codice penale perchè, nonostante la perpetuità della pena, il condannato, quando dà effettiva dimostrazione di emenda, può fruire dell'istituto della grazia e quindi della mutazione della pena perpetua in pena temporanea. D'altronde si deve sottolineare il fatto che i più aggiornati orientamenti in materia di diritto e di diritto penitenziario propendono per l'abolizione della pena dell'ergastolo e prova ne sia la proposta di legge n. 33 presentata nella quarta legislatura da un gruppo di deputati co-

Assemblea - Resoconto stenografico

24 GIUGNO 1970

munisti nella quale si legge: « Non v'è dubbio che quando si priva il condannato, sia pure per un efferato delitto, della speranza di rientrare un giorno nel consorzio civile, si violano per sè i criteri di umanità imposti dalla nostra Costituzione e così pure ci si distacca da essi, quando, per il fatto stesso dell'erogazione della pena perpetua, si annulla la possibilità della rieducazione e del riadattamento sociale del reo ».

Concetti esattissimi che dovrebbero indurre il Parlamento all'abolizione dell'ergastolo perchè il concetto fissato nella Costituzione, della pena come emenda, contrasta con la pena dell'ergastolo. Ed io voglio ritenere che, se non per legge speciale, la prossima legge che riformerà il codice penale abbia pure a riformare tale istituto.

Ma ciò che urta non soltanto la coscienza giuridica ma umana è l'iniqua ingiuria del divorzio unilaterale contro colui che giunge ad essere condannato, anche con più sentenze, a dodici o più anni di reclusione per uno o più delitti non colposi.

Qui i problemi che sorgono sono molteplici:

- 1) anzitutto esiste la questione del calcolo di questi dodici anni di pena: si deve tener conto dell'importo delle pene effettivamente erogate per ogni singolo reato oppure si deve tener conto della somma delle pene quale può risultare dopo l'applicazione di eventuali indulti o condoni?
- 2) altrettanto dicasi, sempre ai fini del computo dei dodici anni, per eventuali pene coperte da amnistia, posto che il computo delle diverse pene non viene eseguito entro un breve arco temporale, ma viene eseguito, dato il silenzio della legge, per tutta la durata della vita del coniuge condannato;
- 3) da notarsi poi che si può giungere alla situazione paradossale secondo la quale un matrimonio può essere contratto tra coniugi dei quali uno sia già stato condannato, ad esempio, a dieci, undici anni di reclusione. Se costui, in pendenza di rapporto matrimoniale, incappa in altro reato per cui può venir condannato ad una pena di uno o due anni, egli viene a raggiungere quel limite che dà diritto all'altro coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio.

Il meno che si possa dire è che la legge è tutt'altro che chiara e che avrebbe dovuto almeno specificare non soltanto che la pena di dodici o più anni deve essere erogata dopo la celebrazione del matrimonio, ma anche — e questo è di grande importanza — che tutti i reati che hanno in definitiva comportato i dodici anni di pena devono essere stati compiuti dopo la celebrazione del matrimonio...

B A R D I , *relatore*. Ecco perchè occorre l'accertamento dell'esistenza della comunione.

TORELLI. Non si può accertare niente perchè si tratta di un dato meccanico di automatica applicazione che lei deve spiegarmi...

BARDI, *relatore*. Vi è connessione fra i due fatti.

TORELLI. Se così fosse, l'articolo dovrebbe essere emendato, ma, così come è formulato, io non comprendo la sua interpretazione: nè ritengo la comprenderanno i giudici e gli avvocati.

In altri termini, per ovvie ragioni di giustizia, non si può prescindere dal fatto che, per l'applicazione di questo caso di scioglimento, non si deve tener conto di tutti i reati commessi e di tutte le pene erogate precedentemente al matrimonio. Escludere questa previsione significa frodare la legge nel suo spirito, non già venire incontro ad uno dei cosiddetti « casi pietosi »; significa al limite riconoscere ad un coniuge il diritto di ripudio per un reato forse di lieve entità.

Nè si dica che il coniuge colpevole può avere sottaciuto, all'atto del matrimonio, i suoi precedenti penali o la situazione penale che potrebbe maturare dopo la celebrazione del matrimonio, perchè una tale ipotesi non potrebbe mai costituire motivo di scioglimento, ma semmai costituire ipotesi di annullamento per errore sulle qualità dell'altro coniuge.

4) Inoltre, per quanto riguarda questi reati puniti nel loro complesso fino a dodici o più anni di reclusione e in conseguenza di essi, è mai possibile concedere la facoltà al-

24 GIUGNO 1970

l'altro coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio per tutta la durata della sua vita, giungendo così all'assurdo che il coniuge può aver atteso fedelmente il ritorno del recluso per dodici o più anni, può averlo coperto del suo più largo perdono, ma in un tempo successivo e lontano, per i motivi più diversi e più futili che nessun aggancio possono avere con i precedenti fatti-reati, può divorziare facendo richiamo alle situazioni penali pregresse?

Nel disegno di legge in esame si cerca invano un termine entro il quale il coniuge possa far valere il diritto di chiedere lo scioglimento del matrimonio: tutta la dizione è incerta, contraddittoria, fonte delle più diverse e contrastanti interpretazioni; insomma, non è una legge; tutt'al più, può essere ritenuta una bozza per una futura legge;

5) è poi indiscutibile che in Italia non esiste persona alla quale siano stati erogati in complesso dodici anni di reclusione che li abbia effettivamente scontati perchè amnistie e condoni si susseguono dall'inizio del secolo quasi a ritmo biennale. A parte queste considerazioni, io ho chiamato questo tipo di divorzio unilaterale un'ingiuria al condannato non soltanto perchè, come ho detto precedentemente, gli aggiungiamo la pena del divorzio a quella già erogata, ma perchè gli impediamo con questa nuova pena di reinserirsi nella società, che non ha il diritto di ripudiarlo. Dove va a finire il concetto dell'emenda se noi a questo uomo che ritorna nel contesto civile avremo facilitato la distruzione della famiglia?

Una qualsivoglia risposta a questa domanda non può che pesare gravemente sulla coscienza di ciascuno di noi, specie se si pone mente alle lacune e alle difficoltà di interpretazione di questa parte dell'articolo 3.

Altrettanto può dirsi per le ipotesi di scioglimento di matrimonio in occasione di « qualsiasi pena per tentato omicidio ai danni del coniuge o dei figli o per qualsiasi pena detentiva per maltrattamenti e violazione degli obblighi di assistenza familiare, lesioni gravi, calunnia, circonvenzione di incapace, ai danni del coniuge o dei figli, sempre che il colpevole sia recidivo specifico ». Mentre nel caso di tentativo di omicidio rientriamo in

ipotesi di maggiore gravità, non è possibile sottacere che negli altri casi siamo di fronte a delitti più lievi. Di fronte a questo gruppo di reati si pone la domanda: è rispondente a giustizia dare così alta rilevanza a queste ipotesi criminose fino a ritenerle casi di scioglimento e riferirsi a qualsiasi pena erogata anche quando esistono, e vengono concesse da parte del magistrato, una o più delle circostanze attenuanti comuni di cui allo articolo 62 del codice penale? Non possiamo dimenticare che tra le circostanze attenuanti vi è quella di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale; vi è l'altra di aver reagito in stato di ira determinata da un fatto ingiusto altrui; vi è l'altra ancora di aver compiuto il fatto con il concorso del fatto doloso della persona offesa. E queste circostanze, che hanno per protagonisti i membri della stessa famiglia, possono raggiungere gradi di tale intensità da ridurre a limite minimo le pene erogabili. Per quanto riguarda ad esempio l'attenuante dell'articolo 62, n. 1, mi permetto ricordare il possibile stato di gelosia dell'imputato; la gelosia, pur non costituendo di per sè motivo eticamente apprezzabile, è sempre stata riconosciuta dalla Cassazione come elemento che può essere posto a base dell'attenuante quando sia determinato da giuste ragioni.

Altrettanto dicasi dell'ipotesi di chi commette il reato in conseguenza di una situazione illecita alla quale egli non abbia dato causa.

Nè si può dimenticare la possibile applicazione dell'attenuante della provocazione, cioè del fatto ingiusto altrui legato con nesso di causalità allo stato d'ira e alla conseguente reazione del colpevole. Orbene quando sussistono diminuenti di questo tipo, cioè quando vi è un concorso causale anche dell'altro coniuge nel compimento del reato, le ipotesi criminose previste alle lettere c) e d) del numero 1) dell'articolo 3 non possono assolutamente assurgere a motivi di scioglimento del matrimonio.

Ma tali motivi vengono ancor più a mancare nel caso in cui viene posto in discussione il grado di imputabilità del coniuge colpevole. È mai possibile ritenere influenti i reati di cui stiamo trattando quando sussiAssemblea - Resoconto stenografico

24 GIUGNO 1970

ste e viene riconosciuta l'ipotesi favorevole al colpevole di un suo vizio parziale di mente qual è previsto dall'articolo 89 del codice penale? Il vizio parziale di mente non è mai previsto in questa legge pur essendo una infermità che genera uno stato patologico nel soggetto che reclama cure, assistenza, idoneo clima familiare; mentre noi con l'automatica e generica disposizione del testo di legge gli infliggiamo l'ulteriore condanna di espellerlo dalla propria famiglia, anche qui escludendo ogni possibilità di recupero del malato, ogni possibilità di emenda dei reati commessi.

Non ci si è preoccupati di predisporre una legge organica che fosse razionalmente collegata con le norme vigenti del codice penale. Qui appare chiaro che si vuole arrivare immediatamente al divorzio senza curarsi dell'effetto dirompente che esso ha sulle strutture giuridiche esistenti, senza curarsi delle conseguenze che esso può produrre, senza curarsi, nei casi in esame, che i titoli dei reati possono essere anche di eccezionale gravità, ma che non è possibile fare di essi altrettanti casi di scioglimento; perchè l'automatismo in sede di applicazione e prescindendo dai casi specifici può produrre danni di gran lunga maggiori in confronto di quell'ipotetico quanto discusso beneficio che si vorrebbe raggiungere.

A questo proposito mi permetto di ricordare ancora la situazione giuridica che nasce dallo stato di ubriachezza di un coniuge. Tutti sappiamo che l'ubriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, non esclude e non diminuisce l'imputabilità. Però qualsiasi avvocato che abbia svolto attività penalistica sa che quasi sempre i reati più gravi compiuti nell'interno della famiglia e tra i membri della stessa sono dovuti a persone in stato di ubriachezza. Tutti gli avvocati sanno come il più delle volte fatti di questo genere, ogniqualvolta esista la giuridica possibilità, siano ridimensionati con la stessa collaborazione della parte offesa e il magistrato concorre, talvolta con forzatura della legge stessa, a derubricare il più grave reato in un reato minore solo perchè, passato lo stato di ubriachezza, attorno al coniuge colpevole rinasce la pietà familiare, risorge il perdono, si ricostituisce l'unità della famiglia.

Ma può ritenersi conforme a giustizia tener conto, ai fini dello scioglimento del matrimonio, del solo titolo del reato, dichiarando di voler prescindere dalla durata della pena e quindi ponendo in non cale non soltanto tutta la serie di possibili diminuenti ma anche addirittura prescindendo dal grado di imputabilità del reo? Assolutamente no, io rispondo. Anzi è senz'altro aberrante, lo ripeto, il constatare come la drastica casistica prevista in materia penale come casi di scioglimento di matrimonio potrebbe essere usata dal coniuge in qualsiasi momento della sua vita, anche dopo molti anni dall'avvenuta condanna, come elemento giustificativo del divorzio; e ciò in quanto non è stato fissato alcun limite di tempo entro il quale il diritto alla richiesta di scioglimento possa essere avanzato.

Abbiamo poi un secondo gruppo di casi, cioè quelli al n. 2) dell'articolo 3.

Il primo riguarda il caso del coniuge che « è stato assolto per totale infermità di mente » da uno dei delitti previsti nella prima parte di questo articolo.

A questo proposito occorre ricordare che l'articolo 88 del codice penale, parlando del vizio totale di mente, dichiara: « Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in un tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere ».

Pertanto, la previsione della presente legge quale motivo di scioglimento del matrimonio è quella propria di un malato di mente che in tale stato di infermità si trovava al momento del compimento del reato. È poi da tener presente che il vizio totale di mente, per costante dettato della giurisprudenza, può dipendere tanto da infermità psichica quanto da infermità fisica, cioè da quelle malattie infettive o intossicazioni che possono produrre temporanea incapacità di intendere e di volere.

Questi ultimi elementi sono di somma importanza perchè l'infermità totale di mente quale è prevista dall'articolo 88 del codice penale può produrre la non imputabilità (e quindi lo stato di assoluzione dell'imputato)

24 GIUGNO 1970

anche se ha carattere meramente temporaneo. È sufficiente che l'infermità esista nel momento in cui il fatto è stato commesso. Ho detto questo perchè alla Camera dei deputati, nella seduta del 27 novembre 1969, discutendosi il presente disegno di legge, è stata accolta all'unanimità da parte della Commissione la proposta di sopprimere il comma relativo alla previsione, come causa di divorzio, del ricovero per cinque anni in ospedale psichiatrico di uno dei coniugi a causa di una malattia mentale e la proposta soppressiva di cui ho fatto cenno è stata approvata dalla Camera.

Orbene, nel caso in esame, la fattispecie è analoga. Nel primo caso non si è ritenuto come motivo di divorzio il ricovero in ospedale psichiatrico di un coniuge ammalato di mente; in questa sede invece si vorrebbe riconoscere come causa di divorzio il caso del coniuge ammalato mentale per il solo fatto che egli è stato assolto da un delitto, dimenticando che in questi casi di proscioglimento per infermità psichica è sempre obbligatorio il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 222 del codice penale. Pertanto le due ipotesi alla resa dei conti non sono analoghe, ma identiche; identico, quindi, deve essere il trattamento.

Le stesse argomentazioni che hanno portato la Camera alla soppressione del comma relativo alla previsione del ricovero in ospedale psichiatrico di un malato di mente devono valere anche per il caso del coniuge assolto per totale infermità di mente; tanto più quando nel caso in esame il vizio di mente può essere temporaneo e di brevissima durata, mentre nel caso ipotizzato nel comma soppresso dalla Camera era prevista una durata di malattia di almeno cinque anni.

L'identità delle due situazioni comporta necessariamente l'abolizione del caso di cui alla lettera a) n. 2) dell'articolo 3, perchè anche in questo caso, come in quello soppresso dalla Camera, vale la motivazione che molto si è mosso e molto si muove nel campo della psichiatria, tanto che da taluni oggi si tenta di negare lo stesso ospedale psichiatrico come istituzione. È alla causa che oc-

corre porre attenzione e non all'effetto non voluto e non previsto.

Pertanto da qualunque punto di vista si voglia considerare l'ipotesi della lettera a), n. 2) dell'articolo 3, è giocoforza riconoscere, anche per il naturale collegamento con l'ipotesi specifica già soppressa dalla Camera, che il caso in esame deve essere eliminato dal presente disegno di legge.

Veniamo ora all'esame di uno dei punti cruciali del disegno di legge, cioè all'esame dei casi di scioglimento di matrimonio in conseguenza delle tre ipotesi: separazione personale pronunciata dal giudice per colpa di uno o di entrambi i coniugi; separazione consensuale omologata dal tribunale; separazione di fatto.

Tralasciamo gli errori formali del testo di legge (come ad esempio quando si parla di « separazione legale pronunciata » dal giudice, anzichè di « separazione personale », quasi che la separazione consensuale omologata non sia anch'essa una forma di separazione legale), per prendere atto invece del motivo di questi casi di scioglimento, così come ci viene esposto nella relazione di maggioranza, nella quale si legge: « nel caso della separazione si costringono i coniugi ad una situazione di permanente legame quando ormai il prolungarsi della durata della separazione stessa lascia presumere l'impossibilità del ritorno alla vita coniugale ».

Da questa motivazione che, sia pure sinteticamente, ma con precisione, rispecchia il pensiero del proponente, possiamo cogliere il primo errore giuridico su cui si fonda la norma: vera perla in tanta confusione! Si dice in sostanza che separazioni protratte per almeno cinque anni lasciano presumere l'impossibilità del ritorno alla vita coniugale.

Quindi la norma legale si fonda su una presunzione. Nasce qui una situazione giuridica veramente sconcertante, perchè si vuole ad ogni costo evitare un giudizio di certezza; si vuole un divorzio automatico, fondato sul fatto materiale della separazione; si vuole evitare cioè una qualsiasi indagine sulla colpa della separazione, sulla natura della colpa e ciò al preciso, anche se sottaciuto, scopo di allargare al massimo le pos-

24 GIUGNO 1970

sibilità di divorzio, giungendo al punto di concedere la richiesta di divorzio ad ambedue i coniugi, siano o meno colpevoli della rottura del vincolo matrimoniale, abbiano o meno dibattuto giudiziariamente le cause della loro separazione.

Riconoscere pertanto lo scioglimento del matrimonio quale automatica conseguenza di una precedente separazione dei coniugi, escludendo qualsiasi indagine sulla colpa che può avere originato la separazione stessa, significa concedere al divorzio una tale latitudine di applicazione da togliere in pratica ai due istituti del matrimonio e della famiglia, così come sono considerati dalla Costituzione e dal diritto positivo vigente, qualsiasi valore giuridico.

Il relatore (continuo a fare richiami alla relazione perchè ritengo l'estensore come interprete autentico della volontà dei proponenti di questo disegno di legge) afferma che la procedura per ottenere lo scioglimento del matrimonio può dirsi analoga a quella prevista dal codice di procedura civile per la separazione. Parleremo tosto della procedura; certo è che nessuna correlazione esiste tra i due istituti, per il semplice motivo che l'istituto della separazione, previsto dagli articoli 150 e seguenti del codice civile, è tutto fondato sull'elemento soggettivo della colpa e l'elencazione delle cause di separazione contenute nell'articolo 151 del codice civile, oltre ad avere carattere tassativo, ha come base ed anzi come presupposto l'accertamento della colpa.

La suprema Corte in materia di separazione personale è sempre stata costante, ritenendo che non è ammessa compensazione tra le colpe dei coniugi, ed ha solo statuito che per poter stabilire se sussiste la colpa del marito o della moglie o di entrambi occorre prendere contemporaneamente in considerazione il comportamento dell'uno e dell'altro e valutare i torti reciproci con i criteri della relatività e della proporzionalità, sempre che i fatti commessi non siano di per sè talmente riprovevoli e gravi da doversi ritenere in ogni caso non giustificabili e da costituire specifica causa di separazione, secondo il disposto dell'articolo 151.

Per ottenere invece lo scioglimento del matrimonio non vi è nulla di tutto questo, perchè nel caso di divorzio questa indagine è esclusa per lasciare il posto ad una semplice verifica del fatto-separazione e della sua durata.

Mi esimo dal fare in proposito richiami di legislazione comparata (lo faranno altri colleghi); mi esimo dal dimostrare come in quasi tutte le Nazioni, specie nelle legislazioni europee, l'indagine sulla colpa è riconosciuta ed ammessa; mi esimo dal richiamare i testi legislativi di Nazioni che, pur facendo astrazione dall'elemento della colpa, prevedono però norme per cui lo scioglimento del matrimonio non può essere concesso in caso di evidente danno dei coniugi e dei figli e quindi della famiglia. Ma esimendomi da tutto ciò debbo però sottolineare come logica conseguenza che la normativa prevista dall'attuale disegno di legge in materia di separazione come causa di divorzio può trovare riscontro solo nella legislazione di qualche Stato africano, che ha voluto rivestire di forma giuridica il tribale istituto del ripudio.

Su questo argomento i colleghi divorzisti potranno sbizzarrirsi nelle più audaci ed ardite esercitazioni dialettiche, ma non potranno negare il fatto umiliante, che offende la coscienza giuridica degli italiani, secondo il quale per ottenere la semplice separazione personale occorre far leva sull'elemento della colpa, mentre per ottenere il divorzio questa indagine non è necessaria ma è sufficiente la separazione di fatto.

Questa offesa al diritto e alla coscienza giuridica dei cittadini diventa ancor più cocente allorquando si pensa alle conseguenze profondamente diverse che possono discendere da una semplice separazione piuttosto che dal divorzio: conseguenze di gravità irreparabile per quanto riguarda il coniuge incolpevole e per quanto riguarda i figli.

Ma vi è di più: nell'istituto della separazione personale è prevista la riconciliazione, ai sensi dell'articolo 154, e la cessazione degli effetti della separazione, che può avvenire sia con espressa dichiarazione che con il fatto della coabitazione senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, ai

298^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

sensi dell'articolo 157 del codice civile. Nella presente legge nulla di consimile è previsto: ci si preoccupa soltanto che una separazione si sia verificata e che questa si sia protratta per almeno 5 anni. Scaduto detto termine il diritto al divorzio esiste per ambedue i coniugi, i quali possono autonomamente far valere il diritto sulla base del fatto della separazione quinquennale; ma, se dopo la scadenza di questo termine quinquennale sia intervenuta non dico la riconciliazione, ma anche la semplice convivenza coniugale, è mai possibile che in qualunque momento uno dei coniugi possa far valere quale motivo di divorzio la pregressa separazione quinquennale?

Ancora: se durante il periodo di separazione quinquennale i coniugi abbiano interrotto la separazione o sia intervenuta una nuova coabitazione, non è forse rispondente a giustizia ritenere improponibile la domanda di divorzio, così come il codice civile dichiara cessati gli effetti della separazione nei casi previsti dall'articolo 157 del codice civile? La legge tace su questo punto e porta con sè un'ulteriore lacuna che non può essere lasciata all'interpretazione del tribunale, ma deve essere colmata dal Parlamento quanto meno con un esplicito richiamo agli articoli 154 e 157 che trattano questa materia in sede di separazione personale.

Quale ulteriore motivo di scioglimento di matrimonio vi è poi il caso della lettera c), n. 2, dell'articolo 3, ove è previsto il divorzio nei casi in cui « il procedimento penale promosso per i delitti previsti nel n. 1 dell'articolo 3, non si è concluso per sopravvenuta amnistia o prescrizione, ma il giudice civile ha ritenuto sussistere nei fatti commessi gli elementi costitutivi dei delitti stessi ».

In altre parole, anche se non vi è stata sentenza definitiva di condanna, il divorzio è ammesso se il giudice civile ha ritenuto sussistere gli elementi costitutivi dei delitti.

La prima osservazione che sorge è questa: quale giudice civile deve stabilire la sussistenza o meno degli elementi costitutivi dei delitti? Deve essere il giudice civile davanti al quale è stata proposta la domanda di divorzio, oppure il giudice civile competente per territorio, laddove il procedimento penale era stato iniziato? E inoltre questo accertamento degli elementi costitutivi dei delitti deve terminare con una regolare sentenza definitiva impugnabile, oppure può essere un semplice giudizio esplicitato nel contesto di una sentenza di divorzio?

Ciò che turba la nostra coscienza giuridica è l'apprendere che il giudice civile deve limitarsi a stabilire se nei fatti commessi sussistano o meno gli elementi costitutivi dei delitti stessi, perchè è fuori di dubbio che può darsi il caso che esistano gli elementi costitutivi del delitto, ma manchino una o più condizioni di punibilità.

Ma è mai possibile prescindere dall'esame del rapporto di causalità, dall'esame della esistenza del dolo, dell'esistenza del caso fortuito, del costringimento fisico o dell'errore di fatto o della difesa legittima? È mai possibile che si debba concedere il divorzio per delitti di cui esistono gli elementi costitutivi ma manchino gli elementi di punibilità? A questo proposito ancora una volta dobbiamo ripetere con profonda umiliazione che il testo che stiamo discutendo è in alcune parti, come ad esempio questa, antigiuridico e offensivo della coscienza di qualunque cittadino.

A questo punto passiamo ad esaminare le conseguenze dello scioglimento del matrimonio derivanti dai casi previsti dal presente disegno di legge che assumono la loro macroscopica evidenza negativa proprio quando si tratta della concessione di divorzio nei casi di separazione.

Innanzitutto il primo effetto della sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio nasce dall'articolo 5 del presente disegno di legge, in cui, come scrive il relatore, « si sancisce la possibilità della corresponsione di un assegno alimentare o di mantenimento a favore di uno dei coniugi, obbligo che viene meno nel caso di passaggio a nuove nozze del coniuge al quale deve essere corrisposto ».

Questa interpretazione del relatore non corrisponde esattamente alla norma del disegno di legge perchè nell'evidente fretta con cui è stata redatta la relazione egli non si si è avveduto che il testo quale ci è stato trasmesso dalla Camera è diverso, per buona

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

fortuna del diritto civile, da quello da lui commentato. L'articolo 5 infatti non sancisce affatto la « possibilità » da parte del tribunale di stabilire la corresponsione ma contiene la parola « dispone » la corresponsione, cioè fissa un obbligo e non concede una facoltà. Inoltre il testo di legge non parla affatto di assegno alimentare o di mantenimento ma si limita a prevedere la corresponsione di « somme di denaro ».

Ma, a parte questa grossolana interpretazione di un testo ben preciso, appare *ictu* oculi che la legge non prevede — sempre in conseguenza della mancata indagine sulla colpa — il diritto del coniuge incolpevole o quanto meno del coniuge che subisce lo scioglimento a fruire di tutti i diritti di natura economica di cui godeva in pendenza di matrimonio.

La legge permette a ognuno dei due coniugi di chiedere unilateralmente lo scioglimento del matrimonio (naturalmente a condizione della sussistenza di uno dei « casi » previsti), ma al coniuge che non ha chiesto lo scioglimento, che forse vorrebbe opporsi, ma non lo può perchè la legge non concede tale diritto; che assiste passivo alla distruzione di un vincolo che a suo parere potrebbe ancora sussistere; che vede distrutta irreparabilmente l'unità familiare, quali armi offre la legge per tutelare il suo diritto di mantenere la sua dignità economica preesistente e, se trattasi di una donna, per ottenere che il marito, ai sensi dell'articolo 145 del codice civile, continui a somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze?

La risposta non può che essere: nessuna, perchè se il matrimonio è sciolto il marito non sarebbe più soggetto agli obblighi dell'articolo 145. La si chiama giustizia questa? La si può ritenere giustizia? La drammaticità della situazione dovrebbe ritenersi eliminata, come dice il disegno di legge, dal tribunale il quale, « tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e dei motivi a sostegno della statuizione », dispone « l'obbligo per uno dei coniugi di somministrazione a favore dell'altro periodicamente somme di denaro in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi ».

È vero, la giustizia in teoria potrebbe ritenersi rispettata quando prevede (in luogo dell'asserita possibilità affermata dal relatore) l'obbligo per un coniuge di corrispondere un trattamento economico all'altro. Ma in base a quale criterio se si esclude la colpa? L'inciso « tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi » non regge e deve essere eliminato per essere sostituito con i criteri dell'articolo 145 del codice civile: cioè il marito, anche se divorziato, deve somministrare alla moglie quanto è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze e la moglie deve contribuire al mantenimento del marito se questo non ha mezzi sufficienti.

L'altro inciso della legge che dice poi: « tenuto conto dei motivi a sostegno della statuizione » deve pure essere eliminato perchè i motivi adducibili ad una richiesta di scioglimento del matrimonio non possono essere considerati in se stessi più o meno gravi ma è soltanto il concetto di colpa che può offrire la possibilità di graduare la gravità dei motivi. Quindi: o si ha il coraggio di porre nella legge il concetto della colpa o si deve eliminare l'incongruo richiamo ai motivi dello scioglimento.

Da ultimo, dato che il relatore ha accennato ad assegni alimentari o di mantenimento, mentre il testo della legge parla genericamente di somme di denaro, ritengo su questo punto necessario fare dei chiarimenti. Nel codice civile si fa una profonda differenza tra assegni alimentari e assegni di mantenimento. I primi sono dovuti a sensi dell'articolo 156 il quale recita: « Il coniuge per colpa del quale è stata pronunciata la separazione non ha diritto che agli alimenti ». Quindi l'assegno alimentare è dovuto soltanto al coniuge colpevole mentre al coniuge incolpevole spetta l'assegno di mantenimento, ossia, come specifica la Cassazione, la somministrazione di tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sostanze del marito, indipendentemente dal bisogno e dalle necessità della moglie.

Si vuole prescindere da questa differenza? A mio avviso è impossibile. Allora il legislatore almeno su questo punto deve far ricorso al criterio della colpa, (non vi è altro cri-

298a SEDUTA

Assemblea - Resoconto stenografico

24 GIUGNO 1970

terio possibile); in caso contrario questa somma non sarebbe che una liquidazione, una indennità di fine servizio per cessazione del rapporto di lavoro!

Un secondo effetto della sentenza di scioglimento di matrimonio è dato dalla condizione in cui può venirsi a trovare la donna che, in pendenza di matrimonio, con il suo lavoro, con il suo sacrificio e la sua attività sia familiare che extra familiare ha collaborato a costituire il patrimonio della famiglia.

Con la presente legge la donna che subisce il divorzio potrà ottenere, se la legge sarà adeguatamente corretta, un assegno di mantenimento, cioè quel *tantum* di cui già fruiva come moglie legittima, ma viene a perdere non solo qualsiasi parte del patrimonio familiare che ella ha contribuito a costituire, ma anche i frutti che da questo patrimonio discendono.

Qui torna la domanda: è possibile ritenere una tale situazione rispondente a giustizia? Questa difficoltà potrà essere superata in futuro, quando sarà approvata la riforma del diritto di famiglia dove, in tutti i testi di iniziativa parlamentare presentati, si chiede che il regime patrimoniale della famiglia sia costituito dalla comunione dei beni, ma purtroppo, di fronte alla realtà del testo della legge che stiamo esaminando, non possiamo attardarci in aspirazioni de iure condendo, dobbiamo prendere atto che oggi vige l'articolo 167 del codice civile che è ben lungi dal prevedere una comunione di beni tra i coniugi, unica forma che possa dare concreta attuazione al principio della parità quale diritto previsto dalla Carta costituzionale.

Pertanto, di fronte all'attuale regime di separazione di beni tra i coniugi, questa legge offende i più elementari diritti della donna e quindi anche sotto questo profilo essa viola i principi della Costituzione.

A questo punto il discorso deve essere portato su uno dei più importanti effetti dello scioglimento del matrimonio e precisamente sui problemi che riguardano l'affidamento della prole, la patria potestà, i beni dei minori. Qui non possiamo sottrarci all'obbligo di affermare alto e forte, anche se è già stato affermato da altri, che i figli sono i grandi assenti di questo disegno di legge.

Il disegno di legge richiama gli obblighi nascenti dagli articoli 147 e 148 del codice civile di mantenere, educare ed istruire i figli nati dal matrimonio dichiarato sciolto. obblighi che permangono anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori. Questa statuizione, indubbiamente saggia perchè mantiene in vita questi articoli, è però in stridente contraddizione con l'articolo 10 di questa legge che prevede che l'esercizio della patria potestà (che secondo l'articolo 316 del codice civile è esercitata dal padre, e dalla madre soltanto in caso di impedimento o di morte del marito) venga esercitato da ciascun genitore, ossia dal padre e dalla madre, sui figli rispettivamente loro affidati.

A seguito del diverso affidamento dei figli all'uno o all'altro coniuge si sposta anche l'esercizio della patria potestà, con il conseguente spostamento di attribuzione di ogni potere sui figli all'uno o all'altro, e tutto ciò contrasta in modo netto col principio della sopravvivenza, in entrambi i coniugi, del dovere di educare, di istruire, di mantenere la prole, di cui agli articoli 147 e 148 richiamati da questa legge al primo comma dell'articolo 6.

Non è possibile accettare questo spostamento della patria potestà a seconda dell'affidamento dei figli: la patria potestà deve essere esercitata dal padre ed egli può essere sostituito, per lontananza o altri impedimenti, dalla madre od essere dichiarato decaduto quando violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o comunque quando si renda indegno di esercitarli.

Non vi è motivo morale o di politica legislativa che possa giustificare una modifica di questi principi. Si pensi che prevalentemente i figli di minore età saranno affidati alla madre e quindi ad essa spetterà, secondo il disegno di legge, la patria potestà, accentuando in tal modo il disimpegno del padre verso la prole e rimanendo a suo carico soltanto l'onere finanziario per il mantenimento.

Si deve quindi ritenere che, per quanto riguarda l'affidamento dei figli, il disegno

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

di legge è di una genericità impressionante ed evita di approfondire l'argomento, lasciando al tribunale prima e al giudice tutelare poi i più ampi poteri discrezionali.

A questo punto non posso esimermi dal segnalare analiticamente le lacune del testo di legge per quanto concerne il trattamento dei figli.

La legge sancisce che il tribunale che dichiara lo scioglimento del matrimonio dispone a quale dei coniugi i figli devono essere affidati o come per gravi motivi si debba altrimenti provvedere sull'affidamento e assume ogni altro provvedimento relativo alla prole. Una prima osservazione: perchè il tribunale deve disporre di ufficio l'affidamento senza prima sentire i figli che abbiano compiuto almeno il quattordicesimo anno di età?

La legge all'articolo 10 prevede tale audizione dei figli allorchè vi sia contrasto tra i due coniugi divorziati circa i provvedimenti presi sui figli dal coniuge che esercita la patria potestà: e allora perchè non sentire i figli nel momento più delicato della loro vita, cioè quando cessano di essere parte di una famiglia per andare a vivere con un genitore piuttosto che con un altro, per entrare forse in una famiglia di nuova costituzione oppure rimanere vicino al genitore che non pensa a contrarre nuove nozze?

Il tribunale dovrebbe disporre, a sua discrezionalità, a quale dei coniugi i figli devono essere affidati; ma perchè non stabilire che devono essere affidati al coniuge più degno? Perchè non stabilire (e qui ritorna con tutto il suo peso morale e giuridico l'elemento della colpa) che l'affidamento deve di preferenza essere concesso al coniuge incolpevole? E se i coniugi sono d'accordo nell'affidamento, come si deve comportare il tribunale e quali sono i criteri (perchè non è sufficente appellarsi genericamente a « gravi motivi » come afferma la legge) che deve usare il tribunale per affidare i figli ad una terza persona?

La legge afferma poi che per l'affidamento i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento « l'interesse degli stessi ». Io mi domando: ma quale interesse? Usciamo dagli equivoci, dal gene-

rico: sia stabilito ben chiaramente che l'affidamento deve trovare riferimento all'interesse non soltanto materiale ma anche morale dei figli. Motivi etici e motivi giuridici impongono che la legge sia chiara e completa e non lasciata alla libera interpretazione del magistrato. Ecco perchè l'audizione dei figli superiori al quattordicesimo anno di età si impone. Esso può fornire ausilio valido alla decisione del tribunale, può offrire i motivi per orientare in un senso o nell'altro la propria decisione, può formare una conoscenza più ampia ed approfondita della disgraziata situazione familiare distrutta dal divorzio e il tribunale può quindi prendere provvedimenti più rispondenti al reale interesse dei figli che, non lo si può negare, in quel momento sono indiscutibilmente le vittime innocenti che meritano la più scrupolosa ed appassionata difesa.

Ma vi è una seconda lacuna nella legge. I provvedimenti del tribunale, per quanto riguarda l'affidamento dei figli, sono provvisori o definitivi? Sono almeno appellabili? E da chi? La legge non dice niente al riguardo; essa si limita, all'articolo 8, a prevedere la possibilità, su istanza di parte, di « disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli ». Ma io mi chiedo: qual è la parte legittimata a presentare le istanze di revisione? I genitori certamente, ma i figli non hanno forse anch'essi un diritto prioritario a chiedere la revisione? Perchè non si è previsto un mezzo idoneo a che i figli, a seconda della loro età, possano far valere questo diritto di revisione su una materia che li interessa direttamente, personalmente, esclusivamente?

La risposta non può essere data se non affidando il potere di chiedere la revisione direttamente ai figli superiori agli anni 14 e in ogni caso al pubblico ministero che deve intervenire come parte in tutto il percorso del procedimento di divorzio.

Della figura del pubblico ministero in sede processuale farò breve cenno in prosieguo. Ma in questo momento mi corre l'obbligo di sostenere che a garanzia dei figli tutti i provvedimenti del tribunale riguardanti l'affidamento degli stessi debbono essere dichiarati appellabili da parte di tutti 298a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

coloro che ne hanno interesse nonchè del pubblico ministero.

Un'altra questione di non poco rilievo si verifica quando i genitori si dichiarano d'accordo sulla questione dell'affidamento dei figli. In questo caso che cosa deve fare il tribunale?

La risposta sarebbe facile se lo scioglimento del matrimonio avvenisse con l'accertamento della colpa di uno dei genitori. Ma di fronte ad uno scioglimento automatico, come quello che ci viene prospettato, la questione diventa grave. È fuor di dubbio che i figli dopo il divorzio vengono a trovarsi senza famiglia; con il divorzio dei genitori i figli vedranno messa a soqquadro la propria esistenza morale e materiale: materiale perchè dovranno dividere il patrimonio con i figli sopravvenuti con le nuove nozze, morale in quanto saranno trascurati nell'educazione dai genitori tutti intesi a nuovi amori. Si troveranno rosi dalla gelosia verso i figli nati dal nuovo matrimonio nei quali vedranno dei rivali fortunati; e in definitiva il giovane che intuisce e che constata il distacco tra i genitori, automaticamente ha timore del suo abbandono e si sente in pericolo per la sua conservazione. Di fronte a questa situazione, dalla quale gli psicologi fanno discendere disturbi caratteriali propri dei figli dei divorziati, il problema dell'affidamento non perde di importanza anche se i genitori si dichiarano d'accordo sulla questione dell'affidamento. Si può presumere che l'accordo venga effettuato a vantaggio dei figli, ma non si può escludere che l'accordo sia dettato da ben altri interessi o da sentimenti che nulla hanno a che vedere con i principi di una sana educazione morale, bene supremo che deve essere salvaguardato anche contro le indicazioni o gli accordi dei genitori. E ciò è tanto più necessario in quanto talvolta i figli dei divorziati sono turbati nel più intimo della loro coscienza dalla disistima e probabilmente dal disprezzo per il genitore che li ha abbandonati per un coniuge diverso dal padre o dalla madre loro.

Questi motivi mi inducono a ritenere necessario che nell'affidamento dei figli il tribunale debba sentire, oltre i figli interessati, anche e specialmente i genitori, ma non debba ritenersi vincolato da qualsiasi accordo che sull'argomento possa essersi costituito tra i genitori stessi.

Dobbiamo poi rivolgere l'attenzione sugli effetti dello scioglimento del matrimonio per quanto attiene ai beni dei figli. Su questo argomento il testo di legge è tacitiano. Si limita, all'articolo 10, a sancire che « il genitore al quale sono affidati i figli ne amministra i beni con obbligo di rendere conto periodicamente al giudice tutelare » e aggiunge poi la facoltà all'altro genitore di ricorrere al giudice tutelare quando ritiene che i provvedimenti presi dall'esercente la patria potestà siano « gravemente pregiudizievoli per il figlio ».

Notiamo subito che l'avverbio « gravemente » è una gratuita ingiuria per il figlio il quale può subire provvedimenti pregiudizievoli, ma, se non assurgono a gravità, non ha diritto di lamentarsi. Anche qui sorgono immediatamente le stesse domande formulate in materia di affidamento dei figli. Per quale motivo soltanto l'altro genitore ha diritto di reclamare contro i provvedimenti gravemente pregiudizievoli per il figlio affidato all'altro coniuge? E se l'altro genitore si disinteressa delle sorti del figlio affidato al coniuge, chi tutela l'interesse del figlio nei confronti di colui che amministra i beni? La risposta è drammatica: nessuno, neppure il giudice tutelare, sia perchè la legge non prevede l'intervento di questo magistrato, sia perchè egli può prendere cognizione dell'amministrazione dei beni soltanto « periodicamente ». Questo avverbio è un'altra perla di questa legge perchè l'obbligo del rendiconto è previsto come periodico, ma non si determinano i limiti temporali di questa periodicità, con ciò dimostrando che i proponenti non hanno neppure pensato di adeguare la norma in esame all'articolo 380 del codice civile, dove si prevede che « il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare ». Neppure questo!

Ma la lacuna più grave in questa materia dipende dal fatto che la legge non prevede chi debba amministrare i beni dei figli nel Assemblea - Resoconto stenografico

24 GIUGNO 1970

caso in cui costoro siano affidati a nessuno dei genitori ma a terze persone, dato che l'articolo 6 esplicitamente prevede che di norma l'affidamento dei figli è dato ai coniugi, a meno che, per « gravi motivi », si debba altrimenti provvedere.

In questo caso, è fuori di dubbio che si dovrebbe prevedere la nomina di un tutore, con tutti gli obblighi conseguenti all'istituto della tutela e alla garanzia dei figli. La legge in esame invece, tutta presa a demolire l'istituto matrimoniale, dimentica le conseguenze gravissime che possono derivare a danno dei figli per un affidamento ad estranei dalla legge stessa preveduto.

Dobbiamo ancora una volta constatare come la gatta frettolosa faccia i gatti ciechi, aggiungendo anzi che non di fretta soltanto si tratta, ma di frenesia di raggiungere uno scopo, non eliminando saggiamente le difficoltà che insorgono lungo la via, ma creando distruzioni e macerie pur di aprirsi un varco verso lo scopo finale.

Noi legislatori responsabili dobbiamo darci carico di questo aberrante sistema legislativo, con senso di responsabilità, impedire le distruzioni e collaborare per la costruzione di una legge che, se anche non voluta da molti di noi, segua almeno una linea di logica giuridica!

S E M A. Ma cosa ha fatto in tutti questi anni la Democrazia cristiana? (Replica del senatore Treu).

T O R E L L I . Il disegno di legge merita un esame sul piano processuale per verificare se esista un adeguato sistema di garanzie perchè il processo sia rispondente alle superiori esigenze di giustizia.

Dal resoconto sommario — io non ho avuto la fortuna di poter ascoltare l'intervento del senatore Trabucchi di ieri — mi pare che questo tema sia già stato trattato appunto dal senatore Trabucchi; comunque mi limito a brevi accenni.

Il procedimento è previsto dalla legge in una forma che, come dice il relatore, « può dirsi analoga a quella prevista dal codice di procedura civile per le separazioni »; ma questa analogia soltanto in parte sussiste, perchè la procedura che dovrebbe essere seguita per giungere alla declaratoria di divorzio soffre di lacune, di dimenticanze, mali di cui non soffre invece la procedura prevista per la separazione. Infatti mentre le separazioni sfociano in una sentenza che, pur incidendo sul rapporto matrimoniale, lo mantiene ancora in vita e che può perdere tutto il suo valore automaticamente per volontà delle parti in caso di loro riconciliazione, le sentenze di divorzio invece pongono termine al rapporto matrimoniale in modo definitivo; in questo caso le garanzie, per giungere ad un retto giudicato, dovrebbero essere ben più severe, anche perchè le conseguenze, non soltanto per la loro definitività temporale, sono più gravi e più complesse data la possibilità dei coniugi di costituire una nuova famiglia che viene ad affiancarsi alla prima, dissolta sì, ma pur sempre esistente come fatto storico e con le sue derivazioni, cioè i figli, che permangono come testimoni di un passato che per essi è sempre presente.

Le garanzie le dobbiamo ricercare non soltanto per quanto riguarda l'iter processuale, ma anche specialmente per gli obblighi conferiti al tribunale di pronunciarsi dopo la dichiarazione di scioglimento del matrimonio sui due argomenti cui ho fatto già cenno: a) l'affidamento dei figli previsto dall'articolo 6; b) la determinazione della corresponsione periodica di somme di denaro da un coniuge all'altro.

Per quanto riguarda l'affidamento dei figli la legge concede al tribunale il più ampio potere discrezionale: tutto qui l'interesse per i figli e, a mio avviso, è veramente poco perchè la legge non offre al tribunale alcun mezzo specifico affinchè la sua statuizione sia volta effettivamente verso quel fine che deve perseguire.

Ho già detto che dovranno essere concesse, a mio avviso, almeno tre cose: l'interrogatorio obbligatorio dei genitori, l'interrogatorio obbligatorio dei figli superiori ai quattordici anni separatamente e congiuntamente e la facoltà di assumere direttamente ogni opportuna informazione. Il disegno di legge non prevede nulla di tutto questo, sebbene conceda al tribunale di provvedere al-

Assemblea - Resoconto stenografico

24 GIUGNO 1970

l'affidamento a terzi per gravi motivi; ma come può il tribunale giungere a tale statuizione se non gli è riconosciuta alcuna possibilità d'indagine, nè gli si indica alcun mezzo per potersi formare un convincimento suo proprio? Ma è mai possibile ritenere che il tribunale riesca a farsi un convincimento obiettivo soltanto in base alle dichiarazioni di due divorziati? Non dobbiamo dimenticare che questi provvedimenti vengono pronunciati a favore dei figli i cui genitori, o almeno uno di essi, stanno già pensando a costruirsi una nuova famiglia e quindi nel momento in cui si distrugge la famiglia originaria, e quindi la preoccupazione per un sano, giusto, morale, e sicuro affidamento dei figli assurge a gradi di altissima responsabilità per qualsiasi magistrato.

Il tribunale non può essere lasciato solo in quel momento tanto importante, tanto doloroso, ed è a questo punto che si innesta la questione dell'intervento del pubblico ministero.

Il disegno di legge dice semplicemente che « il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero...» dichiara lo scioglimento. La funzione del pubblico ministero si ridurrebbe a questo intervento obbligatorio. Ma come si manifesterà questo intervento? Evidentemente, da modesto avvocato, sostengo: ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, e con i poteri previsti dall'articolo 72 dello stesso codice. Ma questo richiamo deve essere esplicitamente contenuto in questo disegno di legge, sia per ovvi motivi di chiarezza legislativa, sia per ribadire che tutti i poteri del pubblico ministero previsti dal codice di procedura civile nelle cause matrimoniali permangono e devono essere riconosciuti anche nelle cause di divorzio, posto che non può negarsi che queste cause siano le più tipiche cause matrimoniali.

Senonchè questo disegno di legge ha in sè l'arcano potere di porre in discussione anche ciò che è ovvio, logico, semplice e conseguente.

Infatti, mentre il codice di procedura civile prevede che il pubblico ministero può proporre impugnazione contro le sentenze relative a cause matrimoniali, il disegno di legge in esame esclude tale potere, riconoscendolo solo alle parti.

Non dimentichiamo che il pubblico ministero non è una parte, ma un ufficio pubblico, rappresentante dell'interesse pubblico all'esatta osservanza della legge e pertanto non può certo contestarsi che, quando si discutono giudizialmente dei casi di scioglimento di matrimonio, vi sia un interesse pubblico da tutelare: quello di non prevaricare oltre alle ipotesi previste dalla legge, ma specie quello di evitare che si formi un giudicato per effetto di un atteggiamento delle parti preordinato ad ottenere la nullità all'infuori delle ipotesi della legge.

Qui non si tratta di sollevare la reminiscenza del defensor vinculi, perchè il pubblico ministero è libero di usare o meno del suo diritto di impugnativa; si tratta solo di garantire nell'interesse superiore della giustizia, quindi del bene pubblico, che non si verifichino frodi alla legge o quanto meno si limitino i casi di fraudolenza, perchè in subiecta materia è pura follia pensare di escludere a priori tale umiliante fenomeno.

Ma il motivo fondamentale che reclama una partecipazione costante del pubblico ministero nel processo e il suo diritto di impugnativa si riferisce al fatto di offrire il massimo di garanzia ai due provvedimenti che il tribunale deve pronunciare e di cui ho già parlato, cioè l'affidamento dei figli e la determinazione delle somme di denaro da corrispondersi. Se è vero come è vero che la legge in esame lascia completa discrezionalità al tribunale su tutta la materia riguardante il futuro della prole; se è vero come è vero che i genitori nel processo sono assistiti e difesi dai rispettivi legali, quale migliore forma di garanzia può essere offerta ai figli, se non dalla partecipazione del pubblico ministero al processo? Chi difende i figli? Chi reclama nell'interesse dei figli? Chi tutela gli interessi economici del coniuge che subisce il divorzio? Basta porre il problema per farne emergere tutta l'importanza e la gravità delle conseguenze, ove la partecipazione del pubblico ministero non fosse riconosciuta per legge attraverso lo

ASSEMBLEA - RESCCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

esercizio di tutti i poteri già riconosciuti dal codice di procedura civile e degli altri, da determinarsi data la peculiarità della materia.

Ho detto altri poteri, perchè l'articolo 72 del codice di procedura civile riconosce al pubblico ministero il diritto di prendere conclusioni « solo nei limiti delle domande proposte dalle parti », mentre nella fattispecie occorre riconoscere il diritto di prendere conclusioni — e quindi di esercitare il suo diritto di impugnativa — « su tutti gli argomenti sui quali il tribunale è chiamato a pronunciarsi ».

Questa è l'innovazione fondamentale che occorre introdurre in questa legge, se si vuole dare effettivamente e non nominalmente una garanzia all'avvenire dei figli ed al coniuge che subisce il divorzio.

Da ultimo esiste il problema dei figli illegittimi che si aspettava potessero avere una qualche giuridica tutela dalla legge divorzista.

In base alla campagna svolta dai divorzisti i figli illegittimi rappresenterebbero una piaga che il divorzio avrebbe eliminato. Purtroppo il disegno di legge che stiamo esa-

minando ha completamente ignorato il problema, dimostrando ancora una volta quanto poco interesse obiettivamente ci sia nei divorzisti a porre rimedio ai veri mali dell'istituto familiare e quanta prioritaria determinazione essi abbiano come affermazione di un malinteso diritto di libertà individuale.

A questo proposito non voglio aggiungere parole mie. Voglio leggere soltanto parole scritte da due avvocati divorzisti. L'avvocato Prisco sul « Corriere della sera » del 30 novembre 1969: « Si era fatto un gran discorrere sulle "istituzioni irregolari", sul disagio che l'attuale legislazione familiare provocava ai "fuorilegge del matrimonio". Proprio in riferimento a queste situazioni penose, assurde, le lotte dei divorzisti avevano trovato accenti intensamente umani, cosicchè molto spesso il divorzio era stato presentato come rimedio idoneo non già soltanto a distruggere un matrimonio fallito, ma a rendere possibile la normalizzazione di "molte famiglie di fatto". In questa prospettiva sociologica grande rilievo assumerà la sofferenza inflitta ai figli illegittimi. Ora invece sulla sorte di tali figli non vi è cenno nel progetto di legge.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(Segue TORELLI). L'istituto appare nella sua faccia distruttiva (sulla quale ciascuno può consentire o dissentire secondo le sue idee); manca invece la faccia costruttiva, cioè la disciplina di quei rapporti giuridici familiari inerenti alla filiazione naturale che il vincolo matrimoniale caratterizzava in senso fortemente limitativo. Sciolto quel vincolo troveranno i figli illegittimi, (soprattutto quelli "non riconoscibili" a causa dell'eterogeneo legame coniugale di uno o di entrambi genitori, naturali) una adeguata tutela? La legge tace ».

Si vede che finalmente, onorevoli senatori, il dibattito sul divorzio anche in casa divorzista scende dall'astrattezza filosofica sul terreno della realtà.

A sua volta l'avvocato Giulio Monelli, divorzista, su « Il Giorno » del 1º dicembre 1969 individua « tra i maggiori rischi della nuova legge i 5 anni di intervallo tra la separazione ed il divorzio . . . estremamente pericolosi per l'insorgere di nuove, numerose situazioni paraconiugali, suscettibili di naufragare nel troppo lungo periodo di attesa. Se si considera che » — egli dice — « l'insorgere della separazione fa del coniuge separato un potenziale divorziato, allo scadere del quinto anno si avrà la figura del coniuge coniugato, ma separato, che potrà,

298a Seduta

24 GIUGNO 1970

nonostante il legame del vincolo, anticipare con "valide promesse" i tempi e le gioie del secondo matrimonio con convivenze che daranno certamente i loro frutti (numero di figli illegittimi) e senza garanzie per l'altro nubendo che a divorzio avvenuto sia rispettata la promessa di matrimonio ».

Non mi interessa se questa promessa di matrimonio sia mantenuta o meno: io mi chiedo a chi apparterranno questi figli nati durante questo quinquennio, se alla famiglia che attende il divorzio o alla seconda famiglia che dovrà costituirsi; il relatore di maggioranza non fa accenno a questo problema, mentre ne parla con grande saggezza la relatrice di minoranza, quando scrive nel suo documento: « Un'altra lacuna del disegno di legge, particolarmente singolare, riguarda il problema dei figli adulterini che, stando alla logica del disegno di legge, dovrebbero esserne i maggiori beneficiari.

La maggioranza divorzista ha infatti rifiutato di introdurre un emendamento che consenta il riconoscimento di essi anche in deroga alla norma dell'articolo 252 del codice civile, onde consentire così la loro legittimazione per susseguente matrimonio ».

Ci si rifiuta di dare una legittimazione anche a questi figli che possono essere nati durante il quinquennio di attesa dalla separazione al divorzio. Questa presa di posizione del fronte divorzista è la migliore dimostrazione dello spirito — mi si perdoni il termine — veramente settario che guida la sua azione e contro il quale deve ribellarsi il senso di responsabilità di ogni legislatore che si proponga non una vittoria purchessia delle proprie tesi ma la redazione di un testo che affronti tutti i problemi conseguenziali all'obiettivo proposto.

Onorevoli senatori, ho sottoposto a critica questo disegno di legge perchè il matrimonio è istituto non solo giuridico, ma etico-sociale-politico e tale è la sua importanza che la struttura stessa dell'ordinamento sociale prende nota e impronta dalla legislazione matrimoniale.

Ancor oggi si può ripetere con Cicerone che il matrimonio è principium urbis et quasi seminarium reipublicae: principium urbis è il matrimonio come prima e naturale

società di due persone umane, istituita e costituita per un fine che trascende i suoi singoli membri; dunque come primo e fondamentale organismo etico, condizione e principio di quel grande organismo etico che è lo Stato; seminarium reipublicae è, poi, il matrimonio e la famiglia che da esso deriva, come il primo e più naturale ambiente in cui si perfeziona la personalità dei coniugi e si forma psichicamente e moralmente quella dei figli.

È chiaro allora l'interesse dello Stato al regolamento dell'istituto matrimoniale in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue implicanze, così da assicurare il massimo di saldezza alla famiglia, condizione e principio del comune benessere politico, tanto più che questo interesse viene poi espresso e tutelato dalla nostra Carta costituzionale.

Questa legge invece parte da una concezione individualistica. Potrà avere un contenuto di libertà, ma non di solidarietà; distrugge e non costruisce, lasciando aperti problemi tanto gravi quanto angosciosi.

Per questi motivi e per i molti altri che ho tralasciato per brevità confido che il Senato della Repubblica pronunci il suo più deciso « no » a questo disegno di legge. (Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Picardo. Ne ha facoltà.

PICARDO. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, non posso non sottolineare la quasi periodica assenza dell'onorevole ministro Reale dall'Aula, pur apprezzando la presenza dell'onorevole Sottosegretario. Allo stesso modo rilevo l'assenza del relatore di maggioranza e di quello di minoranza.

Stiamo discutendo una legge di così fondamentale importanza senza avere in Aula gli elementi necessari...

PRESIDENTE. C'è l'onorevole Sottosegretario.

PICARDO. Io apprezzo la presenza del Sottosegretario, gliene do atto.

24 GIUGNO 1970

P E L L I C A N I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Guardi che alla Camera si sta votando la fiducia.

PICARDO. Sì, ma mi sembra che anche ieri l'onorevole Reale, pur non essendoci votazione, non fosse nell'Aula del Senato.

PELLICANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Era in Commissione.

PICARDO. Ma mi sembra altrettanto vero che non ci sono nè il relatore di maggioranza nè il relatore di minoranza. Io volevo sottolineare che questa assenza lascia a noi del Movimento sociale il compito e la responsabilità di svolgere da soli la nostra azione contro questo disegno di legge.

A prescindere da ogni considerazione di carattere religioso e da ogni posizione ideologica preconcetta di carattere politico, a mio avviso, il problema della introduzione del divorzio in Italia dovrebbe essere posto in questi termini: « Il divorzio è un bene per la comunità sociale del nostro Paese? » Se si risponde in senso positivo e si riesce a dimostrare tale positività, bisognerà attuarlo con ogni mezzo, perchè è fine supremo della legge il bene della collettività civile; se si risponde negativamente e si documenta tale negatività, esso non deve essere attuato in nessuna forma, perchè non si può accettare il concetto che da un mezzo malefico possa derivare un fine benefico.

Esaminiamo dunque gli effetti del divorzio sulla nostra società attuale e su quella futura.

Per quanto riguarda il contesto attuale della società e del costume italiano, è da presumere che le conseguenze non saranno molto rilevanti al presente, in quanto le attuali percentuali dei coniugi separati legalmente o di fatto, e dei coniugi viventi in adulterio non pare possano ricevere impulsi o scosse notevoli da una codificazione che parte da una realtà di fatto esistente.

Ma la verità è che il progetto Fortuna-Baslini, come hanno osservato eminenti giuristi e studiosi specialisti della materia, non è soltanto importante per ciò che chiameremo la sanatoria di una serie di « casi », per altro ampiamente e largamente considerati, come bisognosi di una soluzione drastica; ma assai più penetrante ed incisiva è la sua azione dissacratoria e corrosiva della società futura, in quanto costituisce la premessa per una maggiore ed ulteriore larghezza nella considerazione dei casi e mira a formare una massa di individui dissociati, disuniti e solitari.

Possiamo anche ammettere — come ipotesi — che i coniugi che chiederanno il divorzio, adulti e coscienti delle loro responsabilità, sappiano fare buon uso della norma e che — comunque — debbano pagare di persona le conseguenze dei loro atti.

Ma il fatto è che le conseguenze peggiori ricadranno sui figli, a cui, per una tradizione fondata sul diritto naturale, i genitori devono assicurare la vita e la sopravvivenza.

Ed è proprio per questo che il matrimonio — lungi dall'essere considerato un contratto — viene considerato un istituto sui generis: in quanto si costituisce per la libera volontà dei due contraenti, ma subito sfugge a tale disponibilità per integrarsi con la volontà della più grande società statuale, in vista, dunque, di una sua perpetuità.

Quando questa fondamentale esigenza di perpetuità, questa assicurazione per il domani, che la società fondata sul matrimonio propone come suo oggetto, dovesse divenire aleatoria e problematica per la possibilità di di una risoluzione del legame matrimoniale, cesserebbe non solo l'istituto del matrimonio ma la società che esso si propone di istituire, ossia la società familiare, e di conseguenza cesserebbe di esistere anche la società statuale che la famiglia presuppone ed ipotizza come suo fine. In un « rapporto sulla responsabilità della famiglia » pubblicato a Washington nel 1947 è stato scritto: « La famiglia è la culla della personalità umana. Ciascun individuo, fin dal momento della nascita, è profondamente influenzato da coloro che gli vivono intorno. Il bambino nasce senza sapere cosa pensare della vita e come sentirla, ma è pronto ad imparare, ed imparare deve. Da una famiglia calda, affettuosa e stabile impara a sentire gli altri come ami-

Assemblea - Resoconto stenografico

24 GIUGNO 1970

ci e a conoscere ciò che val la pena di essere conosciuto.

Quando la famiglia è fredda o dissociata o lo rifiuta o lo trascura, il bambino impara la distruttività, l'ostilità e l'odio per gli altri ».

La famiglia dunque non è solo il primo nucleo sociale col quale il bambino prende contatto ma è soprattutto l'ambiente in cui si forma la sua personalità. Attraverso i processi di apprendimento, di imitazione, di identificazione, di introiezione in fase psicoevolutiva, egli finisce per assorbire il codice morale e il codice di comportamento che vede nei modelli del padre e della madre con cui vive a quotidiano contatto.

È raro che egli si comporti fuori della famiglia in modo diverso da come ha imparato in famiglia.

Se talvolta agisce in modo apparentemente diverso, ciò di frequente avviene per reazione ad esperienze traumatizzanti vissute in famiglia.

È opportuno distinguere (secondo Bollea) i termini di dissociazione familiare, di disunione familiare, di carenza familiare. La dissociazione si ha quando la unità familiare è materialmente infranta per morte di uno o di entrambi i genitori o per separazione coniugale o per detenzione o per ricoveri ospedalieri che si prolungano per qualche anno.

La disunione si ha quando persiste materialmente il nucleo familiare ma non vi è coesione affettiva tra i singoli e soprattutto non vi è interessamento affettivo per i figli da parte dei genitori.

Conseguenza dell'uno o dell'altro stato di cose è la carenza affettiva: sia che i genitori vivano separati (dissociazione), sia che convivano in modo puramente formale e materiale (disunione), la conseguenza è che ai figli viene meno il supporto affettivo rappresentato da una coppia parentale valida.

La carenza affettiva è particolarmente acuta nella dissociazione familiare per morte di un genitore.

Nelle dissociazioni per separazione, invece, il distacco di un coniuge dall'altro è preceduto da un periodo più o meno lungo di disunione affettiva, e quindi di carenza lenta e progressiva per i figli. Va osservato che questa carenza affettiva da prolungata e sistematica disunione incide più a fondo nella personalità dei figli, mentre le carenze acute, quando sono precedute da rapporti affettivi normali, possono essere meglio superate dopo uno smarrimento iniziale.

La carenza affettiva si definisce precoce se agisce nei primi due anni di vita, allorquando il bambino ha bisogno dell'affetto materno con la stessa urgenza con cui ha necessità di alimento. Le conseguenze delle carenze affettive precoci (frustrazioni precoci) sono a volte gravissime e tali da influenzare, secondo i seguaci delle teorie ambientaliste, lo sviluppo psicosomatico del bambino e tutto il suo comportamento futuro.

Da tutto ciò si deduce che negare la stabilità giuridica e sociale della società familiare equivale a negare la stabilità psichica dell'individuo.

Si giunge così al problema dei figli i quali — procreati per una libera volontà dei genitori — costituiscono una nuova unità posta in essere, una realtà *in fieri* che per la sua esistenza deve presupporre un rapporto di continuità con la società di fatto e deve essere garantita da una perpetuità che assicuri la sua vita, intesa come complesso integrato di funzioni e non soltanto come una realtà biologica.

Il problema dei figli dei divorziati è ben noto ai Paesi divorzisti che hanno tentato di risolverlo variamente anche con l'aiuto di esperti sociologi, medici e giuristi.

Ma nel nostro Paese l'assistenza ai minori è tuttora in fase di organizzazione e, benchè la nostra attuale società sia ancora più o meno di tipo tradizionale e la famiglia nella grande maggioranza resista e sia funzionante, non siamo tuttora in grado di risolvere i problemi degli illegittimi, degli spastici, dei subnormali, dei fanciulli-lavoratori; appena da qualche mese abbiamo preso coscienza del problema dei drogati, e si tratta ancora di problemi che interessano una minoranza di fanciulli. Come potremo da qui a qualche anno far fronte alla gravissima piaga che sarà inferta alle generazioni nuove, quando la famiglia non sarà più in grado di custodirle ed educarle e lo Stato non avrà

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

ancora le strutture sufficienti per sostituirsi alla famiglia o surrogarla nelle sue funzioni?

Se ancora mancano aule scolastiche, attrezzature e impianti sportivi, verde pubblico, spazi organizzati, servizi efficienti, mezzi di trasporto sicuri, viabilità moderna e sistemi di urbanistica integrata secondo criteri avanzati e razionali, con quali mezzi la società statuale si propone di risolvere il problema dei bambini e degli adolescenti di domani?

È bene infatti che appaia ben chiaro alla coscienza dei divorzisti che i riflessi di una così sostanziale modifica nella realtà sociale del nostro tempo e del nostro Paese saranno visibili non subito, ma tra qualche generazione; ed è utile sapere subito quali essi potranno essere.

Ora di recente la nostra legislazione ha recepito alcune provvidenziali norme che, perfezionando gli istituti della adozione e della affiliazione, hanno garantito ai minori la stabilità e la perpetuità del calore familiare, di una famiglia sia pure adottiva. E ancora: anche presso di noi si è riconosciuto valido e più utile strumento educativo l'affidamento dei neonati a familiari delle madri lavoratrici anzichè agli istituti, ai nidi ed alle istituzioni del genere; o almeno i « nidi » si annettono alle fabbriche per dare alle lavoratrici madri la possibilità di esser vicine ai piccoli nelle ore del pasto e per l'allattamento. E tutto ciò perchè viene accettata la tesi dei più accreditati studiosi, secondo cui il rapporto tra madre e figlio nella primissima fase della vita è determinante per un corretto sviluppo della personalità.

Infatti tra i fattori dello sviluppo mentale un posto eminente spetta all'ambiente in
cui si svolgono i primi anni di vita, che rappresentano il periodo più importante di tutta la vita, perchè in esso la personalità infantile, assorbendo ed elaborando le sue prime
e più valide esperienze, riceve una fondamentale impronta che resterà determinante
nelle successive fasi di sviluppo. Ora non si
comprende come mai lo stesso legislatore
che, alcuni mesi fa, riconobbe valido il principio psicopedagogico già esposto, per cui
ritenne l'ambiente familiare, anche povero,
anche imperfetto purchè reale e vivo, preferibile a quello freddo e innaturale del più or-

ganizzato dei brefotrofi, e considerò quest'ultimo meno adatto allo sviluppo armonico della personalità, adesso, a poca distanza possa accettare il principio opposto per cui se una situazione familiare si deteriora a livello dei coniugi sia reso possibile distruggere l'ambiente familiare senza danneggiare i figli o senza tenerne in conto i diritti.

Infatti all'articolo 6 il progetto Fortuna affida al tribunale la facoltà di « disporre » a quale dei coniugi vada affidata la prole, senza peraltro che sia ancora costituita in Italia una magistratura specializzata nella rieducazione e nella tutela dei minori; e proclama che il padre e la madre conservano il diritto e l'obbligo di vigilare sulla educazione dei figli dopo lo scioglimento del matrimonio; ma nel caso che i genitori trascurino i loro doveri, il tribunale « può » nominare un tutore.

Il che significa in pratica che — fermo restando per ambedue i genitori il diritto — essi potranno sgravarsi del dovere di mantenere ed educare i figli, ricevendone come tutta pena la nomina — peraltro facoltativa — di un tutore che verrà ad inserirsi come terzo o quarto o quinto elemento di diseducazione, tra padre, madre, eventuali nuovi coniugi di questi, o eventuale collegio. Ciò appare in contrasto palese con quanto la psicologia più recente ha affermato.

Esiste infatti il problema — già oggi vivo in Italia — dei disadattati sociali con gli episodi conseguenziali di fughe, ribellioni, vagabondaggi, delinquenza e prostituzione minorile, tutti già chiaramente configurati dagli studiosi come effetti di carenza affettiva nei primi anni di vita.

Infatti l'importanza dell'ambiente familiare sulla psiche infantile si configura attraverso l'incidenza della presenza affettiva di tutt'e due i genitori, tra i quali non deve esserci nè esclusione nè preminenza, ma solo integrazione e differenziazione funzionale, poichè ambedue sono fondamentali ed insostituibili.

La madre infatti è stata autorevolmente definita « l'organizzatore psichico dei primi anni di vita » poichè dal contatto con essa deriva al bambino, dai primi giorni fi-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

no verso al quinto anno di vita, una serie di impulsi psicosensoriali, psicointellettivi, psicoemotivi; e il padre rappresenta quell'elemento di sicurezza necessaria al bambino per adattarsi alla realtà del mondo esterno, con le frustrazioni e i rifiuti che essa implica e con tutte le diffidenze e le difese che essa impone.

Eminenti studiosi come Bollea e Di Franco sostengono che le anormalità del carattere sono da ricondurre tutte ad una immaturità affettiva, in quanto gli altri fattori concomitanti delle caratteriopatie, come eredità biologiche, cause somatiche o ambientali e via dicendo, sono quasi sempre compensate e a volte addirittura eliminate da una adeguata « terapia dell'affetto ».

Ogni medico del resto sa per personale esperienza quanti casi di guarigione o di regresso delle malattie psicosomatiche siano da ricondurre a quel genere di terapia.

Ma questa terapia dell'affetto per aver successo deve — come ogni altra forma di terapia d'altronde — essere organica ed equilibrata, altrimenti rischia di provocare danni peggiori.

Tutti infatti siamo coscienti ormai degli effetti negativi che ha sulla psiche infantile tanto un atteggiamento iperprotettivo quanto un atteggiamento di rifiuto della famiglia in genere e della madre in particolare.

Le madri iperprotettive, fondamentalmente ansiose, sono spinte in genere da un esagerato narcisismo, e talvolta da una specie di erotismo, che riversano nel rapporto di affetto coi figli, giungendo anche ad ostinarsi a trattarli sempre da bambini, nel desiderio di sottrarli ad eventuali possessori (come la scuola, la professione, la moglie eccetera).

C'è poi il caso delle madri lavoratrici, fenomeno caratteristico della società moderna e che presenta uno stretto rapporto con l'evoluzione psicopatologica del carattere dei figli.

Ora è evidente che una donna divorziata, la quale, secondo il progetto Fortuna-Baslini, sarà per molti aspetti piuttosto una donna ripudiata, non potrà non risentire psicologicamente di questa sua condizione e quindi finirà col trasmettere ai figli i riflessi e i condizionamenti negativi della sua psiche.

Anche il padre, dal canto suo, ha un ruolo importante nella evoluzione psichica del bambino: se in una prima fase egli è visto prevalentemente come sostituto materno, già verso i sette anni del bambino alla figura del padre si associa quella del tutore e del giudice; in una parola il padre diviene il simbolo del principio del bene e del male e del principio di autorità.

Successivamente sorge la tendenza alla emulazione del modello paterno ed alla introiezione dei princìpi di vita inerenti al modello. In definitiva si può dire che se la madre insegna ad amare, il padre insegna a vivere. Sicchè anche nel caso di una « vita col padre » i figli di una coppia divorziata sono esposti ad alcuni gravi pericoli. I padri iperprotettivi e deboli formeranno dei figli insicuri e deboli, o ribelli ed insensibili al principio di autorità, e in ogni caso incapaci di adattarsi alla vita.

Altro aspetto negativo di questo tipo di educazione monocorde è quello del padre superoccupato, che già determina notevoli e complessi problemi di educazione nelle famiglie normali, e certamente di maggiori e più gravi ne creerà nelle famiglie separate.

È dunque evidente che per una armonica evoluzione della personalità individuale è necessaria una armonica composizione delle caratteristiche della coppia parentale e che qualunque dei due elementi venga a mancare determina uno squilibrio irrimediabile nella evoluzione psichica dell'individuo.

D'altronde è vera la tesi che una famiglia disunita e discorde produce nei figli effetti traumatizzanti e sbandamenti psicologici diversi, e su questa tesi — con malafede però — si appoggiano i divorzisti quando sostengono che con lo scioglimento del matrimonio — in questi casi almeno — si provvede a vantaggio dei figli sottraendoli al disagio affettivo ed al disordine educativo generato dalle liti dei genitori.

Ma a parte il fatto che liti e discordie possono riprodursi anche nelle nuove famiglie ricostituite dai coniugi divorziati, a parte il fatto che dal punto di vista psicologico una lite tra un genitore ed un estraneo impressiona il minore in misura superiore e con effetti forse più negativi che una lite tra ambedue i genitori, resta sempre da consi-

24 GIUGNO 1970

derare come negativa la esperienza di un minore affidato ad uno solo dei genitori, anche se questo si ricostruirà una famiglia ordinata.

Infatti, gelosie, frustrazioni, senso di colpa potranno facilmente insinuarsi nella psiche di un giovane divelto da un *humus* naturale e trapiantato troppo presto in una realtà diversa, e tali disturbi si ritroveranno accresciuti nella sua personalità di adulto.

Infatti le pulsioni infantili subiscono ostacoli frustranti determinando conflitti i quali, sublimandosi, renderanno normale la personalità adulta; ma, se i conflitti vengono rimossi, le pulsioni, queste grandi cariche energetiche, non si trasformeranno in azioni affettive e generose, ma creeranno, come conseguenza, uno stato di immaturità affettiva nella personalità; la quale immaturità a sua volta genera nuove frustrazioni e rende i soggetti inadatti ad integrarsi nella società. Il divorzio dunque non rappresenterà una soluzione a questo problema, ma una eziopatogenesi per un circolo vizioso di immaturità affettiva verso i figli che subiranno i colpi da una coppia parentale disunita e disgregata. Si avrà così una reazione dilagante a catena.

Si osserva che gli immaturi affettivi divorziando non troveranno pace in altri matrimoni poichè le irregolarità del loro carattere li porteranno a reagire sempre allo stesso modo. Non c'è civiltà senza frustrazioni e conflitti benigni, ricchi di affettività e atti a trasformare le pulsioni in espressioni sublimate e generose.

Dove prevalgono le manifestazioni istintuali non si ha trasformazione in affettività sublimate.

Dove si arriva al prevalere delle azioni istintive si ha la rottura di un costume e il tramonto di una civiltà e sorge l'era di una notevole indifferenza.

Se, dunque, abbiamo potuto dimostrare sulla base di acquisizioni scientifiche e di esperienze psico-pedagogiche che il divorzio, lungi dall'essere un bene per la società, costituisce un gravissimo pericolo per le generazioni future; se esso — come si è detto — contiene in sè i fermenti atti a provocare il dissesto della società futura, generando individui insicuri, immaturi e in definitiva sub-

normali, mi pare che un altro elemento di giudizio viene a collocarsi accanto alle altre ragioni che ci spingono a sbarrare il passo al divorzio.

Dalla nostra coscienza di cattolici osservanti esso è rifiutato quasi d'istinto, come atto contrario alla moralità e alla dignità della persona umana; dalla nostra posizione di cittadini che credono in una finalità etica dello Stato e delle leggi esso viene rigettato come norma avversa ad ogni ordinato regolamento della vita politica e civile della comunità che ci sentiamo di rappresentare; e infine anche dalla nostra scienza delle cognizioni mediche più aggiornate esso viene respinto perchè considerato non un rimedio ma una causa mortis per la personalità dell'uomo alla cui sanità morale e fisica intendiamo provvedere in forma totale.

Per tutti questi motivi ci opponiamo e daremo voto negativo al progetto Fortuna-Baslini. (Applausi dall'estrema destra e dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ricci. Ne ha facoltà.

R I C C I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono ormai due anni che siedo in questo Parlamento al quale mi ero avvicinato con il convicimento che in questa sede suprema della libertà e della democrazia la comune rappresentanza derivante dal mandato popolare, liberamente espresso, costituisse motivo e sprone ad operare affinchè questa società italiana, così ricca di storia, di tradizioni, di monumenti, ma che la democrazia e la classe politica contemporanea hanno ereditato « più serva, più vil, più derisa », questa società italiana finalmente libera, affrancata dai lutti e dalle rovine, anzi lanciata sulle vie dello sviluppo economico e del progresso civile e nello stesso tempo astretta da contraddizioni e tensioni che sono a tutti note e che esplodono in forma di violenta pressione, di disordinata contestazione e di sanguinosa aggressione, potesse guardare alle istituzioni parlamentari come ad un punto di sicuro riferimento, come alla sede dove sarebbero stati esaminati in modo razionale, concertato e cosciente i tempi e i 298a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

modi del suo ulteriore equilibrato sviluppo, in una visione globale di tutti i problemi e con una paziente e intelligente scelta delle priorità.

Tra queste priorità, rispetto alle quali la società non può più attendere, mi pare giusto ricordare: la riforma della scuola; una nuova agile legislazione per favorire la difesa dell'attività edilizia e il rilancio dell'edilizia popolare e sovvenzionata; una riforma della legge comunale e provinciale anche in relazione alla nuova realtà istituzionale conseguente all'introduzione dell'ordinamento regionale; e, in conseguenza, la tempestiva emanazione delle leggi che fissino competenze, strutture organizzative, possibilità e limiti delle neocostituite Regioni, in modo da garantirne la funzionalità al più presto; la politica dell'assetto del territorio e della difesa del suolo; il riordinamento della funzione giurisdizionale sia attraverso la revisione dei codici che nel modo di esercitare il potere giudiziario, al fine di garantire quella eguaglianza del cittadino davanti alla legge che sembra oggi perduta, nonchè la puntuale e sollecita amministrazione della giustizia; una politica di programmazione e la codificazione dei relativi strumenti al fine non già di individuare alcuni obiettivi di piano ma di volerli comunque conseguire; ed ancora una politica dell'occupazione che sottragga, in questa società opulenta, larghe zone territoriali e grosse masse popolari alle prospettive della disoccupazione, della sottoccupazione e della miseria; e, inoltre, una nuova concezione della politica agricola, che ristrutturi il settore secondo la nuova realtà emersa dai forti movimenti migratori e dal paventato totale spopolamento delle montagne, delle colline e della campagna in generale; e, infine, un riesame e rilancio della politica per il Mezzogiorno, per accelerarne il moto di avvicinamento all'utilizzazione delle risorse del Paese e per eliminare gli squilibri e le sacche di depressione, nonostante tutto, ivi esistenti.

Sono questi alcuni dei gravi ed urgenti problemi che l'opinione pubblica attende di vedere risolti e che la coscienza comune avverte con sempre maggiore insistenza; e sono tutti problemi — si potrebbero ancora

elencare: la politica per la gioventù, la regolamentazione dei rapporti tra poteri pubblici e centrali sindacali, l'ammodernamento della pubblica amministrazione — che attengono al bene comune, alle attese popolari e che hanno come termine di riferimento il cittadino lavoratore nella pienezza dei suoi diritti e dei suoi doveri e quindi prima di ogni altra cosa capo e responsabile di quel nucleo associativo e naturale costituito dalla famiglia, causa, giustificazione, conforto e sofferenza, spinta e limite, luce ed ombra, gioia e dolore ma comunque patrimonio geloso, totale, intangibile e nobilitante l'attività dell'uomo.

Eppure, mentre la pubblica opinione, la stragrande maggioranza del Paese attendono una soluzione di tali problemi, ecco che ad iniziativa del cosiddetto fronte laico siamo chiamati a dedicare molto di questo tempo prezioso e limitato alla sbagliata, egoistica, ingiusta e crudele proposta di legge Fortuna-Baslini, con la quale si attenta a quella concezione unitaria e sacrale della famiglia, formatasi storicamente nella coscienza umana e che, nonostante l'introduzione del divorzio in molti Paesi, resta il patrimonio geloso e inalienabile della stragrande maggioranza degli esseri umani.

Tuttavia, poichè una maggioranza parlamentare, politicamente eterogenea, irriguardosa delle stesse posizioni che ciascuna forza politica ha nel contesto della collaborazione realizzata per garantire una guida al Paese, ci pone nella condizione di dover discutere il disegno di legge sul divorzio, non intendiamo sottrarci a questo dovere vuoi per dichiarare qui la nostra ferma opposizione a questa legge, convinti non solo e non tanto come cattolici, ma come cittadini del gravissimo danno e delle conseguenze irreparabili che essa arrecherebbe al popolo italiano, vuoi per emendarla o migliorarla, se del caso, nei limiti in cui ciò sia possibile e sempre che i sostenitori del disegno di legge guardino ad esso senza preconcetti, senza il feticismo o la mitificazione delle frasi fatte: « una scelta di civiltà », « un efficace rimedio ai fallimenti coniugali », « un mezzo idoneo a garantire la libertà di coscienza dei cittadini » ed altri slogans di questo genere.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

Non spetta a me, non avendone la competenza, illustrare gli aspetti giuridico-costituzionali del disegno di legge e le conseguenze che ne derivano; nè farò ricorso ad argomenti di fede religiosa, di sacramentalità, rispettoso come sono della fede altrui e convinto che tali argomenti abbiano una sede propria di discussione. Mi limiterò ad esaminare gli aspetti e le conseguenze sociali del divorzio per una società, come quella italiana, che nella sua stragrande maggioranza non ha partecipato, o partecipa limitatamente, a questo problema, anche se lo si vorrebbe far apparire come un provvedimento popolare, tant'è che nel corso di un secolo sono stati presentati sulla materia almeno 14 disegni di legge, i quali sono caduti proprio per mancanza di consenso popolare e per l'opposizione stessa di uomini politici appartenenti a partiti i cui epigoni oggi si sbracciano per l'introduzione del divorzio nel nostro Paese.

È ben vero che per cause sociali, politiche e di propaganda oggi il popolo sembra dimostrare una partecipazione più viva. Non per nulla la donna ha conseguito una maggiore emancipazione, la parità dei diritti, l'immissione nel mondo del lavoro; mentre non può negarsi una maggiore apertura della coscienza religiosa alle influenze della cultura laica. Pensando a questa nuova posizione della donna, mi viene fatto di meditare quanto forte sia il richiamo familiare per la donna lavoratrice e quanto drammatica sia la sua fatica, che vuole mantenere alla famiglia i preziosi valori umani, morali, sociali di sposa, di madre, di amorosa e comprensiva compagna e, nello stesso tempo, contribuire con lo stesso spirito di abnegazione e di sacrificio ad assicurare anche un diverso e più alto tenore di vita con il frutto del proprio lavoro a questa parte di se stessa, a questa se stessa che si identifica con la propria famiglia.

Vorremo noi premiare questo sacrificio, questa lotta permanente, questa dedizione totale, questo donarsi doloroso e gioioso insieme a questo riconoscersi e finalizzarsi nella famiglia, nello sposo, nei figli con un contratto a termine, con una prospettiva di incertezza, con una posizione di debolezza e di

subordinazione che le dovrebbe fare accettare, subire il divorzio solo se il marito lo vuole?

Ma non solo considerazioni di carattere sociale hanno determinato una più viva partecipazione: l'esperienza passata ha fatto capire ai sostenitori del divorzio che senza l'appoggio popolare anche la proposta di legge Fortuna-Baslini sarebbe destinata a cadere. Sono sorte così istituzioni e gruppi parapolitici, incaricati di sobillare le masse e creare un clima artificioso per ricavarne quel « dubbio del popolo » che rappresenta il primo avvio della campagna di propaganda divorzista.

Il popolo però, pur con questa riconosciuta maggior partecipazione, non è e non si sente il vero interessato: i veri interessati sono i partiti del cosidetto fronte laico nel tentativo di orientare il popolo, invero con scarsi risultati anche nelle grandi città. Ma è anche d'altra parte vero, come ha sottolineato il Ligi al ventesimo convegno nazionale di studio dell'Unione giuristi cattolici, che « l'opinione pubblica comincia ad avvertire che sta succedendo qualche cosa in Parlamento che non è precisamente una piccola riforma, che non è un ritocco di una legge, non interessa solo qualcuno o molti coniugi in crisi ma tutta la società, i nostri figli, e quindi incomincia a sentirsi impegnata e interessata ».

In fondo il problema è puramente politico, interessa i Gruppi parlamentari e le forze politiche e non le grandi masse popolari.
Le forze politiche interessate sono addotte a
sostenere la dannosa innovazione non con
argomenti di principio ma di convenienza;
non per rafforzare la regola ma per trasformare in regola l'eccezione; non per tutelare
i più ma per favorire i capricci dei pochi e
non i migliori, dimentiche della realtà eticofilosofica della istituzione matrimoniale, che
si impone alla disciplina giuridica e non può
subirla.

Il popolo italiano vuole veramente il divorzio? Si sente egli privato della libertà, sulla base del matrimonio qual è oggi attuato?

La propria libertà! E che ne è della responsabilità, dell'impegno di fedeltà, di reciproca e mutua assistenza, di rispetto della

24 GIUGNO 1970

altrui sfera umana e giuridica che sono i contenuti del matrimonio?

Due esseri si incontrano, avvertono la prima trepida sensazione di poter essere insieme protagonisti di quel meraviglioso e straordinario fatto sociale che è la costituzione di una nuova famiglia; si frequentano, spesso per un lungo periodo, avendo occasione e modo di svelare gli aspetti apparenti e nascosti del carattere, dell'animo, dei sentimenti; di soppesare le possibilità di una maggiore presenza dei fattori di unione rispetto a quelli di divisione; decidono infine di legarsi intus et in cute, per la vita e per la morte, nella buona e nella cattiva sorte, in ricchezza e in povertà, nei sensi e nello spirito, nelle gioie dell'amore radioso e nella quiete dell'affetto reciproco confortatore dei primi tramonti e della lunga sera.

E sono liberi, e si amano, e potrebbero percorrere il loro cammino senza chiedere alcunchè ad alcuno: eppure essi vogliono solennizzare questa loro unione, vogliono renderla palese in faccia al mondo, vogliono che costituisca gioia e premio per i genitori che li hanno allevati e preparati a tale sovrumano richiamo e appuntamento, vogliono che la data fatidica resti impressa indelebilmente nella memoria ed abbia un posto di assoluto rilievo nei lieti ricordi. In quel momento quei due esseri sono liberi e non hanno problemi di libertà, sono coscienti del domani e sanno di doverlo affrontare. E non si comportano come bestie prive di inibizioni e di vincoli, di complessi generativi e di sangue, pronte a tutte le unioni. No! Essi, gli esseri umani, pur in questa gioiosa, prorompente ed esaltante primavera dei sentimenti, chiedono molto spesso il consenso ed il viatico dei genitori. Non paghi di ciò, solennizzano l'impegno di reciproca fedeltà davanti all'ufficiale dello stato civile. E non di ciò ancora soddisfatti, rinnovano nelle forme più solenni possibili lo stesso impegno davanti all'altare, con la partecipazione e la testimonianza di larghe schiere di amici e parenti.

Non è questa una libera manifestazione della coscienza dell'uomo? È questo forse un momento di oscurantismo nella vita individuale e sociale? È questo un momento di incapacità di intendere e di volere? È un momento di irresponsabilità? È uno scherzo giocato a se stessi e agli altri e che deve quindi essere giudicato con la tolleranza e la compiacenza delle avventure giovanili? O non si tratta invece di una libera scelta, di un patto che va rispettato, di una parola solenne che va mantenuta, di un'obbligazione che deve essere assolta, di un'alleanza che deve essere sempre più tutelata?

È questa realtà, questa libera e nello stesso tempo responsabile e definitiva scelta, questo complesso di valori, di interessi, di impegni nel quale l'essere umano opera e per il quale si unisce che deve riflettersi nella legislazione quale proiezione sul piano giuridico della tutela della coscienza sociale e del bene comune.

Come si vede, quindi, il richiamo al rispetto della libertà è del tutto privo di significato. La libertà individuale non obiettivamente verificata nei valori sociali e nelle esigenze del bene comune potrebbe manifestarsi con le più disparate istanze quali ad esempio — ed è stato già detto e scritto da altri la legittimità del delitto d'onore, dell'aborto, della poligamia, della libertà sessuale. del nudismo, della prostituzione, della pornografia, della omosessualità, dell'uso della droga, dell'eutanasia, della sterilizzazione, dell'evasione fiscale, tutte cose che ripugnano alla coscienza comune, che tutti avvertono essere contrarie al bene comune e che quindi non trovano in nome della libertà una sussunzione nell'ordinamento giuridico. La libertà di coscienza individuale quindi non può identificarsi con i valori sociali, vero oggetto della tutela giuridica.

Ritornando alla domanda che mi ero posto, il popolo italiano si sente privato della libertà o non piuttosto vuole accettare il vincolo della indossolubilità implicito nel matrimonio religioso?

Anche la scelta tra matrimonio civile e religioso è una scelta consentita nel nostro Paese con notevole diversità di conseguenze ben note a tutti. Ebbene per quanto riguarda il nostro Paese, possiamo disporre di dati chiaramente indicativi; la percentuale dei matrimoni religiosi sul totale dei matrimoni contratti dal 1951 al 1963 è stata la

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

seguente: nel 1951 il 97,6 per cento, nel 1953 il 97,4 per cento, nel 1955 il 97,8 per cento, nel 1957 il 97,9 per cento, nel 1958 il 98,2 per cento (mi esimo dal leggervi le percentuali degli anni successivi), infine nel 1963 il 98,7 per cento.

Il ricorso al matrimonio civile dunque costituisce un fatto del tutto eccezionale e questa è una prima indicazione della scelta che, in libertà, ha compiuto il popolo italiano in questi anni ed è di fronte a questa realtà che lo Stato deve concretamente porsi. Lo Stato non può con la sua legislazione ignorare o addirittura contrastare questa realtà popolare.

Ma l'introduzione del divorzio potrà servire a sanare i fallimenti coniugali? Una risposta molto eloquente è stata data dal Prezzolini: « Ho abitato » — egli ha scritto — « per più di trent'anni in America. Credo che questo Paese sia dopo la Svezia quello dove il divorzio è più comune. Le più recenti statistiche danno circa 10 milioni di donne divorziate e tre milioni e mezzo di uomini divorziati sopra una popolazione di duecento milioni. Temo che le grandi speranze che hanno i separati in Italia sarebbero seguite in molti casi da una delusione se ottenessero il divorzio. Ma soprattutto la sorte dei figli in caso di divorzio sarebbe più disgraziata. La esperienza degli Stati Uniti dimostra che il divorzio non è un toccasana, non è la porta della felicità ». Così scrive il Prezzolini, certamente non scrittore cattolico.

È stato abbondantemente dimostrato nell'altro ramo del Parlamento che le cifre contenute nella relazione al disegno di legge Fortuna-Baslini non corrispondono ai casi reali del nostro Paese, non sono documentate ed in ogni caso riflettono una esigua minoranza. I casi di separazione personale, di unione irregolare rappresentano l'eccezione. Quando si pretende di assumere l'eccezione come regola, è questa ultima che viene distrutta allo stesso modo che l'introduzione di poche gocce di aceto in una botte di ottimo vino guasta il vino buono rendendolo aceto.

Questa eccezione riguarda settori ben delimitati della nostra popolazione: in via generale i cittadini ai quali lo sviluppo ha consentito facili arricchimenti, gente del cinema, di teatro, letterati à la page, artisti, pronti a compromettere la propria coscienza e la propria arte per la migliore offerta di denaro nella ricerca di un successo cui si subordina tutto, pur di vivere la breve stagione come le falene che, svolazzando intorno alla luce, da essa traggono morte.

In un numero molto minore le separazioni riguardano ceti medi e popolari, vuoi per la mancanza dei mezzi economici necessari, vuoi perchè chi affronta la fatica quotidiana a prezzo di duri sacrifici ha poco margine per avventure extra coniugali, per esperienze morbose, per ricerca di felicità artificiali, per evasioni o come vorremo chiamare tutto quel contesto di cause che possono far fallire l'unione coniugale.

Del resto occorrerebbe dimostrare che la introduzione del divorzio serve non solo a sanare gli errori, ma a salvaguardare anche i matrimoni sani. Peraltro sono molto istruttive le conclusioni alle quali è giunto un noto sociologo che, dopo lunghi studi e indagini statistiche, ha potuto dichiarare che il divorzio crea nuovi divorzi, tant'è che nelle nuove generazioni i casi più frequenti di divorzio si registrano fra persone provenienti da genitori divorziati.

Anche qui alcuni dati statistici relativi a Paesi divorzisti possono essere illuminanti: negli Stati Uniti si registrano percentuali di divorzio intorno al 25-26 per cento (cioè 380 mila divorzi su un milione e mezzo di matrimoni l'anno); nei Paesi europei la percentuale è non meno rilevante: il 16 per cento in Svezia (9.000 divorzi su 50.000 matrimoni), il 18 per cento in Danimarca (6.000 divorzi su 35.000 matrimoni), il 15 per cento in Austria (9.000 divorzi su 60.000 matrimoni), il 9 per cento nella Germania Occidentale (45.000 divorzi su 500.000 matrimoni), l'8 per cento in Inghilterra (28.000 divorzi su 347 mila matrimoni), l'11 per cento in Svizzera (4.700 divorzi su 44.000 matrimoni), l'8 per cento in Francia (28.000 divorzi su 340.000 matrimoni).

Da una più vasta inchiesta compiuta in 29 Paesi è possibile trarre queste indicazioni significative: dal 1906 al 1965 la percentuale dei divorzi sui matrimoni celebrati è 298a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

quasi triplicata (dal 6 per cento al 15 per cento): nei Paesi europei tale percentuale è quasi quintuplicata (dal 2-3 per cento all'11 per cento). Le separazioni legali in Italia invece dal 1945 al 1965 hanno fatto registrare sui matrimoni celebrati una riduzione percentuale dal 2,6 per cento all'1,4 per cento; nè occorre sottolineare le numerose e frequenti notizie che si apprendono dalla stampa circa il ricorso a più divorzi da parte dello stesso uomo o della stessa donna, come è il caso di molti attori e attrici americani e di quella miliardaria che ha potuto scrivere sul suo carnet ben 7 matrimoni ed ha accompagnato ogni matrimonio con pubbliche dichiarazioni di felicità duratura e irripetibile.

L'alta percentuale di successivi, ripetuti matrimoni ha fatto formulare al Landis la teoria della « poligamia sequenziale » in base alla quale, nella società americana e in tutte quelle divorziste, i privilegi sessuali determinati dai matrimoni plurimi sono sperimentati anzichè contemporaneamente consecutivamente.

La legge in esame, in nome della libertà, intende giustificare e comprendere anche queste aberrazioni? E quale sostanziale differenza intercorre tra un matrimonio ripetuto all'infinito con l'avallo della legge e il meretricio miserando della propria carne se non quella dei livelli economici e sociali? Là l'irresponsabilità, la ricchezza, il lusso, la riccrea di sensazioni nuove, qui la miseria, l'abiezione, lo sfruttamento, raramente il vizio.

Il divorzio dunque non è un istituto popolare, non interessa i ceti medi, le vaste categorie di lavoratori, gli uomini forti e liberi e perciò in grado di far fronte ai propri impegni e responsabilità; non è un fatto di civiltà, ma l'introduzione di uno strumento dirompente e disgregatore posto a disposizione non già di chi sbaglia e che forse per sua natura è predisposto a ripetere l'errore, ma di chi potrebbe essere indotto in tentazione a trarre conseguenze irreparabili da momentanei periodi di difficoltà, di sconforto e di crisi.

Nostro compito non è quello di aiutare la famiglia a disgregarsi ma di aiutarla a crescere in dignità, in armonia, in unità, per i fini che le sono propri per legge naturale prima che civile.

È stato detto che l'introduzione del divorzio serve anche a far diminuire il numero dei figli illegittimi. Tale affermazione è tuttavia contraddetta dalle esperienze e dalle statistiche dei Paesi divorzisti. Secondo gli annuari demografici dell'ONU relativi agli anni dal 1957 al 1963, la percentuale dei figli illegittimi è stata la seguente: in Inghilterra, 5,2 per cento nel 1950, 6,55 nel 1962; in Svizzera 3,79 nel 1950, 4,22 nel 1962; negli Stati Uniti 3,88 nel 1950, 6,35 nel 1963; in Svezia 9,75 nel 1950, 12,24 nel 1963; in Francia 6 per cento nel 1950, 6 per cento nel 1963; in Spagna, dove non c'è il divorzio, 2,3 per cento nel 1960, 1,9 per cento nel 1963. In Italia nel 1962 su 937 mila nascite gli illegittimi sono stati 24 mila, cioè circa il 2,5 per cento. Io posso citare le fonti di queste statistiche che non sono tutte italiane, a differenza dei compilatori dell'introduzione al disegno di legge Fortuna-Baslini che non citano nessuna fonte ufficiale. In conseguenza nessun Paese divorzista registra percentuali uguali o inferiori a quelle dei Paesi antidivorzisti ma percentuali doppie, triple e in qualche caso quadruple.

Altrettanto significativa è l'inchiesta compiuta nell'URSS dai sociologi di quel Paese i quali sostengono che i provvedimenti legislativi di parificazione non bastano più e che bisogna capire i perchè di tante divisioni familiari e di tante nascite illegittime. « Literaturnaia Gazeta » denuncia che il numero dei figli illegittimi in URSS tende ad aumentare. La percentuale è di un illegittimo ogni 10 nascite, il che significa 400 mila illegittimi all'anno. E, per inciso, dirò che la stessa « Literaturnaia Gazeta » sottolinea la preoccupazione per l'altro fenomeno, quello dell'aumento del numero dei divorzi nella misura di oltre 600 mila l'anno. E a proposito dell'inefficienza di una legge nei confronti della riduzione dei figli illegittimi, il collega Torelli ha qui citato poco fa lo scritto dell'avvocato Giulio Monelli, divorzista, e io quindi mi astengo dal ripeterlo.

Ne deduciamo che la percentuale degli illegittimi sui nati non è diminuita nei Paesi divorzisti, che la percentuale degli illegittimi sui nati nei Paesi divorzisti dell'Europa

24 GIUGNO 1970

globalmente considerati è di gran lunga superiore a quella dei Paesi non divorzisti, che il divorzio contribuisce ad aumentare il numero delle donne libere dalle quali nasce il maggior numero dei figli illegittimi, ivi compresi gli adulterini e gli incestuosi.

E quali le conseguenze del divorzio sui figli legittimi? Nei soli Stati Uniti ogni anno si registra mezzo milione di figli legittimi, di cui due terzi al di sotto di 10 anni, che restano privi dell'assistenza e della guida della famiglia. (Interruzione del senatore Albarello). Voi credete di risolvere con le battute i problemi della società italiana. Se pensate di risolvere in questo modo i problemi non siamo bene affidati! La citata « Literaturnaia Gazeta » (è una fonte russa) si fa carico di riportare che i bambini che crescono in famiglie senza padri hanno minori possibilità di mostrare o sfruttare le loro capacità, sono più portati ai vizi e all'indifferenza. L'educazione dell'infanzia d'altra parte risulta già estremamente difficile in un nucleo familiare tronco — dicono loro — con la madre occupata in fabbrica o in ufficio e il bimbo affidato ad un asilo-internato o alla cura di anziani parenti. La perdita dei genitori, cari colleghi, è irreparabile per il fanciullo. Esistono vuoti nell'animo del bambino che nessuno potrà mai colmare, nemmeno con il più raffinato dei surrogati. Sono già a tutti note quali difficoltà incontrino i bambini nell'instaurare corretti rapporti con la matrigna e con il patrigno. Vi è un'abbondante letteratura su questo argomento. Tali rapporti, anche quando saranno corretti, diventeranno raramente affettuosi.

A L B A R E L L O. Ciò vale anche per i figli dei separati.

R I C C I . Eppure in questi casi il nuovo matrimonio è stato preceduto dalla perdita effettiva del padre o della madre; e, ciò non pertanto, il ricordo struggente del bene perduto rende superflua, addirittura fastidiosa ed ostile la presenza di un nuovo padre o di una nuova madre, che, appunto perchè nuovi, non sono più gli stessi.

Questo delicato meccanismo dell'infanzia non può essere facilmente scomposto e ricomposto. E poichè esiste una stretta relazione tra situazione familiare e comportamento sociale, la disgregazione dei valori familiari, la dispersione del patrimonio affettivo sono causa di vasti fenomeni di disadattamento, di radicale contestazione della società e di delinquenza minorile. Sotto tale ultimo aspetto le statistiche sono egualmente eloquenti. L'Italia, che non vanta un primato al riguardo, conta 22 o 23 mila minori degli anni 18 denunciati ogni anno. La Francia nel 1964 ne contava 36 mila. Negli Stati Uniti è stato accertato che su 100 delinquenti minori 22 provengono da genitori divorziati; 60 delinquenti minori su 100 appartengono a famiglie dissociate.

Appare evidente quindi come il fenomeno assuma le dimensioni di una piaga sociale, sì da far meditare uomini di Stato, sociologi, educatori, filosofi e scrittori. Tra i tanti, è ormai noto, ed è stato ieri ricordato, il monito del Presidente Roosevelt.

Io desidero qui citare il Groves in « The American Family » (pagina 268) il quale dice: « Per quanto il divorzio possa turbare gli adulti, quelli che maggiormente ne soffrono sono i figli dei divorziati.

Questa verità è tanto universalmente riconosciuta che quelle procedure di divorzio nelle quali sono coinvolti i figli appaiono molto più serie e dolorose di quelle nelle quali sono parte soltanto i coniugi.

I fanciulli che hanno sofferto per il divorzio dei genitori portano questa esperienza in loro stessi come un motivo di infelicità e di fallimento. Coloro che si occupano di delinquenza minorile trovano che il divorzio ricorre costantemente o come causa principale o come causa concorrente di turbamento del fanciullo...».

E il Savatier, nel libro « Le droit, l'amour et la liberté » . . .

A R G I R O F F I . Perchè non vi preoccupate dei vari istituti in cui succedono fatti come quelli accaduti a Grottaferrata, senza ipocrisie?

R I C C I . Proprio perchè certe cose sono successe si è ribellata la coscienza popolare, compresa la nostra coscienza.

24 GIUGNO 1970

A R G I R O F F I . Sono tutte ipocrisie. Un gran numero di bambini oggi è in queste carceri.

PRESIDENTE. Senatore Argiroffi, lasci che il senatore Ricci svolga il suo intervento senza polemizzare. Senatore Ricci, prosegua.

R I C C I . Non è senza significato che da parte del gruppo divorzista nessuno si sia iscritto a parlare. Magari si ricorre ad una qualche interruzione citando degli episodi dolorosi che noi accomuniamo ai gravissimi episodi ultra-dolorosi che temiamo si verificherebbero in una società in cui la famiglia venisse dissociata.

I L L U M I N A T I . Gli episodi che si verificano nelle famiglie già distrutte, quelli non li considerate?

BETTIOL. In Russia!

I L L U M I N A T I . In Italia. Lei la Russia ce l'ha sempre in bocca perchè per lei è uno spettro. Ma di Fiumicino non ne parla!

B E T T I O L . Legga le fonti sovietiche e poi se ne accorgerà.

I L L U M I N A T I. E lei legga l'inchiesta su Fiumicino. (Repliche del senatore Bettiol).

PRESIDENTE. Ma che c'entrano gli aspetti internazionali del problema? Non hanno niente a che vedere con la sostanza della questione. Onorevoli colleghi, vi prego di lasciar svolgere al senatore Ricci il suo intervento.

R I C C I . Il Savatier ha scritto: « Il momento verrà in cui la stessa coscienza » — e ci troviamo in Francia, Paese divorzista e ciò viene detto da parte di un divorzista — « realizzerà che è necessario abolire il divorzio perchè contro di esso si produrrà una reazione collettiva: la presa di coscienza dei diritti della persona del fanciullo... poichè il divorzio è legato ad uno spirito e ad una pra-

tica di cui il fanciullo è, per natura, la vittima ».

A L B A R E L L O . Mi permetta un'interruzione, senatore Ricci: come mai il partito cattolico in Austria non propone l'abolizione del divorzio?

R I C C I . Sono cose che riguardano il partito cattolico in Austria.

BETTIOL. In Austria hanno vinto i socialisti!

A L B A R E L L O . Ma il partito cattolico ha avuto la maggioranza per tanti anni e non ha proposto l'abolizione del divorzio.

RICCI. La letteratura sull'argomento è copiosa... (Interruzione del senatore Albarello. Richiami del Presidente). Senatore Albarello, senz'altro lei avrà letto, come diligentemente è abituato a fare, molti testi di sociologia dei Paesi divorzisti e si sarà accorto che la vasta opinione pubblica, culturale, sociologica si sta preoccupando di creare un movimento, per ridurre, se del caso anche per togliere, non tanto le conseguenze dannose del divorzio, ma lo stesso divorzio. Noi invece nel nostro Paese copiamo le cose proprio quando negli altri Paesi stanno diventando vecchie: per noi diventano novità, motivo di civiltà, di progresso, di sviluppo; ed anche per questo abbiamo bisogno di imparare molto.

Citerò ancora un testo di uno scrittore insospettabile, del quale mi è sembrato tuttavia significativo un brano che descrive in modo eloquente il dramma, il tormento, la disperazione dei fanciulli che a causa del divorzio restano di fatto senza il padre e la madre; vi cito Steinbeck e il suo racconto « Suo padre ». Si tratta di un ragazzo di 7 anni il quale era molto fiero e si sentiva tranquillo perchè « quando la notte era a letto non stava ad ascoltare un suono che non era proprio un suono, ma una specie di dolore del quale non poteva nemmeno chiedere spiegazione » — si riferiva ai dissidi tra il padre e la madre --. « No, ora tutto andava bene in casa, era in strada che le cose andavano ma-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

le. I ragazzi avevano capito ». A questo ragazzo che, frustrato per la perdita del padre, trascorreva le giornate sopra un muro, un giorno all'improvviso, uno dei compagni chiese: "Dov'è il tuo babbo?". Avrebbe potuto dire: "È in viaggio" ma non lo disse. La domanda lo colpì come un pugno alla bocca dello stomaco, sotto le costole; aveva la sensazione fisica della domanda e sapeva che era pura crudeltà; i ragazzi non domandavano: affermavano, tormentavano, ferivano ed era proprio questo che volevano. Naturalmente suo padre era stato in viaggio centinaia di volte ma questo non era un viaggio, lo sapeva e all'improvviso si era accorto che tutti loro la sapevano. Non rispose alla domanda. Poi tre ragazzi domandarono cantarellando in coro: dov'è tuo babbo? dov'è tuo babbo? dov'è tuo babbo? Fu preso alla sprovvista e disse una bugia. "È in casa", dichiarò. Questa volta fu proprio Alvin: "Ah sì? perchè non lo vede mai nessuno allora? ". " È lì che lavora. Non ha bisogno di uscire se non vuole". Si sentiva rabbrividire... Uno dei ragazzi grandi si fermò un momento nell'atto di gettare la palla da tennis attraverso la strada, si fermò soltanto per il tempo di dire: "È matto. Hanno divorziato". Questa era la parola — dice Steinbeck — mortale, bisbigliata. la parola che nessuno aveva mai detto apertamente. Non poteva nemmeno domandare spiegazioni perchè questo faceva parte delle cose terribili e nessuno parlava mai di quelle cose terribili; non aveva rapporto con niente, era solo vergogna distillata, senza senso e folle ». Vi risparmio il resto della lettura; chi vuol leggere il racconto può comperare il libro...

B A R D I , *relatore*. Mi permetta, senatore Ricci: e se invece di scrivere « sono divorziati » ci fosse stato scritto « sono separati » non sarebbe la stessa cosa?

ALBARELLO. È la stessa cosa. Sono tutti argomenti contro la separazione.

R I C C I . Vorremo noi riservare simili drammi anche ad uno solo dei nostri figli? Io certo, non come cattolico, ma come cittadino e padre, non vorrò mai portare una responsabilità di questo tipo, a prescindere dal fatto che appartengono al Gruppo democratico-cristiano.

Una legislazione divorzista significa provvisorietà del vincolo, provvisorietà di affetti, turbamento della psiche del fanciullo, introduzione di cause dissociative, trasformazione del costume, perchè il costume è necessariamente influenzato dal tipo di legislazione che si adotta. Ai figli, alle responsabilità che essi comportano, alle gioie che ci donano, alle sofferenze che pure ci apprestano e che, per una sorta di legge a noi estranea, non riusciamo mai a ricordare. a questi figli che ci sanno e ci sentono loro generatori, plasmatori, educatori, guida, sostegno, conforto, amore, comprensione, sicuro rifugio, daremo una risposta negativa di abbandono e di disimpegno per basso egoismo, per riparare ad un errore, per dimenticare un momento di incoscienza, per rivendicare una nostra esclusiva, personale. egoistica felicità? Oh, quanto terribile è l'imprecazione e la maledizione dei figli! Lo sappiano quanti si illudono di anteporre le proprie esigenze a quelle della prole, legittima o illegittima che sia!

Ecco perchè noi riconosciamo nel matrimonio un definitivo impegno di vita, e come tale va affrontato con estrema serietà, con alta consapevolezza delle proprie responsabilità. Questa mutua, completa, definitiva e irripetibile donazione nella quale noi identifichiamo il matrimonio può sembrare anche superflua ed irrilevante nel periodo di normale e felice svolgimento della vita coniugale; ma il matrimonio indissolubile o quello con condizione risolutiva diventano determinanti quando, decorsi gli anni della spensierata soddisfazione dei sensi, della gioia dei bimbi a noi amorosamente aggrappati, subentra il meriggio spesso afoso, oscurato da nubi foriere di piogge e temporali; allora il divorzio, con la sua carica dirompente, favorisce inevitabilmente la frattura, allora il vincolo permanente e indissolubile frena le spinte centrifughe, rende pensosi e consapevoli delle responsabilità liberamente assunte dai coniugi.

È illusione pensare che ogni persona e ogni famiglia possano compiere autonomamente Assemblea - Resoconto stenografico

24 GIUGNO 1970

le proprie scelte, indipendentemente dalle scelte altrui e da quelle più generali del corpo sociale nel suo complesso. Certo, nulla e nessuno potrà sostituirsi alle decisioni finali della singola coscienza, ma nella realtà quotidiana quella scelta è condizionata ed a volte addirittura necessitata dal comportamento prevalente del corpo sociale; da questo punto di vista una legislazione divorzista è insieme un punto d'arrivo e un punto di partenza. Un punto d'arrivo in quanto rappresenta un momento conclusivo di spinte dirette contro la stabilità delle famiglie, ma anche un punto di partenza in quanto inserisce a sua volta un nuovo elemento di instabilità nel corpo sociale.

Il divorzio non è dunque una semplice presa d'atto di fenomeni preesistenti di instabilità o dissoluzione della famiglia, ma è esso stesso elemento di rottura di un equilibrio preesistente almeno sino al momento in cui verrà raggiunto un nuovo equilibrio, che sarà però ottenuto a prezzo della dissoluzione di un numero addizionale certo non valutabile e non prevedibile, ma comunque elevato, di famiglie che sarebbero rimaste stabili se avessero potuto contare sul sostegno della legge e si sono invece disgregate una volta venuto meno tale sostegno. I mali ai quali si intende rimediare con la presente legge sono mali umani, non scaturiscono dal diritto e non possono quindi trovare soluzione valida solamente nel diritto: sarà invece necessario un migliore ordinamento del diritto familiare, meno ispirato ai compromessi e più aderente alla realtà umana della famiglia; sarà necessario provvedere ai mali futuri con più adeguati sistemi educativi che cerchino di ridurre il campo della fallibilità umana, d'altronde non eliminabile, e di non inasprire o portare all'esasperazione i casi inevitabili.

Consapevole delle profonde mutazioni intervenute e con l'intento di adeguare l'istituto familiare alle esigenze della società nuova, il nostro Gruppo politico ha dimostrato la sua effettiva disponibilità sia con gli emendamenti presentati alla Camera, sia con la presentazione di un apposito organico disegno di legge sulla riforma del dirit-

to di famiglia. Perciò riteniamo più necessario che il Parlamento, se vuole operare veramente delle scelte di civiltà, rompa gli indugi ed affronti con decisione ed urgenza un programma organico di interventi a favore della famiglia con la riforma del diritto di famiglia.

Il Parlamento ed il Governo hanno già dato prova di essere consapevoli di ciò: basti pensare alle varie proposte di legge presentate durante sia la precedente che l'attuale legislatura.

In ottemperanza all'articolo 31 della Costituzione che impegna lo Stato ad « agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e lo adempimento dei compiti relativi» ed a « proteggere la maternità, l'infanzia, la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo » riteniamo che occorra tutta una serie di interventi legislativi e di provvedimenti atti sia a modificare l'ordinamento giuridico, sia ad agevolare lo sviluppo della vita sociale mediante una migliore realizzazione della giustizia ed un effettivo riconoscimento del diritto di ognuno. Ne conseguono una politica urbanistica che garantisca non solo case degne ed adeguate, ma tutte quelle infrastrutture sociali e funzionali che permettano alla famiglia di inserirsi in maniera moderna ed attiva nell'organizzazione sociale; un'armonica composizione degli orari di lavoro con quelli scolastici e dei servizi sociali, culturali, economici, sanitari e commerciali, cosicchè la famiglia possa usare del tempo libero per coltivare e promuovere sia l'unione dei suoi membri, sia la partecipazione alla vita collettiva; una nuova legislazione per gli assegni familiari che li renda pienamente soddisfacenti alle esigenze della famiglia; la riforma della scuola, che ho già citato, per garantire di fatto il diritto allo studio a tutti i cittadini: l'adeguamento dei servizi sociali a favore della famiglia (alcuni già esistenti devono essere migliorati, altri devono essere istituiti), in particolare gli asili nido; la sistemazione giuridica ed istituzionale della scuola materna; l'assistenza sanitaria familiare ed il servizio sociale familiare; tra questi servizi è particolarmente urgente da parte del-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

lo Stato, che ne è assolutamente privo, la creazione dei consultori matrimoniali e prematrimoniali nei quali si promuova la cultura medica, giuridica, psicologica ed etica per una consapevole preparazione dei giovani al matrimonio e per l'aiuto e la cura della famiglia.

A giudizio di psicologi, medici e magistrati il fallimento di tante unioni si spiega con il fatto che molti contraggono matrimonio senza avere alcuna coscienza di ciò che è la vita matrimoniale e di ciò che è necessario perchè essa abbia una impostazione armoniosa e durevole. Per aiutare la famiglia a prevenirne con successo la dissoluzione occorrerà la costituzione del tribunale per la famiglia: un organo giudiziario composto non solo da magistrati, ma da assistenti sociali, medici, psicologi, psichiatri, data la complessità e delicatezza dei problemi e delle situazioni che dovrebbe risolvere o comporre, di natura squisitamente umana, e la continua esasperazione cui la società attuale dei consumi li sottopone. A questo tribunale dovrebbe essere affidato anche tutto il settore di interventi relativi al bene dei minori, quando la loro salute, la loro educazione, la loro stessa maturità siano compromesse.

Siamo consapevoli che il nostro diritto di famiglia, quanto a parecchi dei contenuti e quanto alla sua formulazione, risale ad un'epoca storica del tutto diversa dalla nostra e in molte sue parti riflette costumi e mentalità ora superati.

Fra l'altro le norme attualmente vigenti per la formazione della famiglia sembrano esigere nei nubendi soltanto una capacità fisica e non invece quella maturità psicologica e quella capacità morale che sono indispensabili per dar vita ad una vera ed efficiente comunità; non prevedono idonei strumenti per una preparazione adeguata dei nubendi stessi al matrimonio; considerano in pratica la donna come un essere dalle ridotte capacità intellettuali e morali; concedono al marito alcuni privilegi assurdi per la tutela della famiglia legittima; mantengono in condizioni di grave inferiorità sociale i figli nati fuori del matrimonio; non configurano la famiglia come una vera società di persone, nè per ciò che concerne il modo del suo governo nè per ciò che concerne il regime dei beni appartenenti ai due coniugi; in materia di successioni patrimoniali danno la preferenza alla cosiddetta grande famiglia, tutelando pretesi diritti o interessi del « casato » a scapito dei diritti e interessi della vera famiglia.

Se si vuole salvare il matrimonio e prevenire molte cause di fallimento è indispensabile una riforma legislativa che adegui il nostro diritto familiare al dettato costituzionale e alle esigenze della mutata situazione della società italiana.

È stato qui domandato da un collega di parte comunista: che cosa avete fatto in questi 25 anni? Abbiamo fatto ciò che ha portato la società italiana a presentare queste nuove istanze e che ci pone oggi di fronte alla responsabilità, coevi continuatori del nostro lavoro, di risolvere i problemi che nella società in sviluppo e in movimento da noi lievitata sono continamente presenti.

A L B A R E L L O . Allora siete voi la causa del divorzio!

RICCI. Siamo orgogliosi di essere noi gli artefici di questa società che voi tentate di distruggere con l'introduzione della legge sul divorzio, e che noi invece vogliamo che cresca ordinatamente, nello spirito del dettato costituzionale: una società sviluppata, ordinata, civile, equilibrata, ma basata sull'istituto familiare.

La legge dovrebbe riconoscere una sostanziale ed effettiva parità di diritti e di doveri ai due membri che costituiscono la società coniugale, soprattutto per ciò che si riferisce allo svolgersi della vita interna della società stessa.

Ometto un'altra parte che riguarda sempre la riforma del diritto di famiglia, anche perchè questo argomento è abbondantemente illustrato nella relazione di minoranza della senatrice Falcucci. Troppo tardi, è stato detto. A prescindere dalla pretestuosità di tale affermazione, che, se vera, dimostrerebbe la natura dispettosa, punitiva e non emendatrice della proposta di legge Baslini-Fortuna, sta di fatto che proposte parlamentari e di 298a SEDUTA

Assemblea - Resoconto stenografico

24 GIUGNO 1970

Governo sulla riforma del diritto di famiglia hanno avuto scarsa fortuna nelle passate legislature.

Noi invece — e molti divorzisti in privata sede condividono il nostro giudizio negativo sulla legge — siamo convinti che se l'ordinamento democratico parlamentare è per sua natura lento, deve essere per ciò stesso più cosciente, più consapevole, più idoneo a suggerire i rimedi capaci di eliminare i mali che turbano la società.

Ed è con questo spirito, è con questa convinzione che noi diciamo no, fermamente no, a questa proposta di legge che, come è stato autorevolmente rilevato, ci sembra sbagliata, egoistica, ingiusta e crudele. È sbagliata perchè non risolve ma aggrava la difficile situazione della famiglia italiana, perchè non tiene conto del fatto che gli stessi Paesi a cui si è fatto appello per affermare che il divorzio in un Paese è segno di civiltà e di progresso, dinanzi ai guasti tremendi che il divorzio produce, cercano di correre ai ripari per limitarne gli effetti disastrosi sulla famiglia e sulla società.

La legge non è solo sbagliata ma è anche egoistica, ingiusta e crudele. È egoistica perchè favorisce l'egoismo dei genitori a scapito dei figli, essendo il divorzio concesso anche se i figli ne subiscono un grave danno; favorisce l'egoismo del marito a scapito della moglie perchè questa che è più colpita dal divorzio deve subirlo se il marito lo vuole. È una legge ingiusta perchè, non tenendo conto della colpevolezza nel concedere il divorzio, automaticamente favorisce e premia il coniuge per colpa del quale si è arrivati alla rottura del matrimonio.

Per tutti questi motivi, onorevoli colleghi, noi condurremo la nostra battaglia contro la legge, scevri da qualsiasi preoccupazione per l'accusa di voler riaprire la guerra religiosa nel nostro Paese. La sfida su questo piano non è stata lanciata da noi; noi l'abbiamo accettata e la portiamo avanti perchè il popolo italiano sappia a chi saranno da addebitare le responsabilità dei mali il cui seme si tenta oggi di spargere. (Applausi dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PERRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRINO. Gli ospedali italiani stanno vivendo delle giornate veramente drammatiche. Da oltre dieci giorni sono in sciopero gli assistenti medici e gli aiuti. Da ieri si sono aggiunti i primari ospedalieri. Diverse interrogazioni ed interpellanze sono state presentate oggi da parte dei vari Gruppi parlamentari le quali si ricollegano a mozioni ed interpellanze presentate diversi mesi fa e di cui è stata più volte sollecitata la discussione in Aula. Un'apposita Commissione dei rappresentanti dei vari Gruppi fu ricevuta un mese e mezzo fa dal presidente Fanfani il quale ebbe ad assicurare che avrebbe dedicato una seduta al problema mutualistico e quindi a quello degli ospedali.

Ancora non si è fatto niente; atteso però l'aggravarsi della situazione — leggiamo che vi sono state manifestazioni e cortei anche di ricoverati che a loro volta si ribellano contro i medici — ritengo che il Parlamento debba sapere esattamente come stanno le cose e che cosa si può fare per superare, sia pure contingentemente, questa situazione. Pertanto mi permetto di chiedere che sia esaminata la possibilità di dedicare una prossima seduta, non oltre comunque martedì prossimo, alla discussione di queste mozioni, interpellanze ed interrogazioni presentate oggi e parecchi mesi fa.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà interprete presso il Governo, ed in particolare presso il Ministro della sanità, della legittima istanza prospettata dal senatore Perrino. Auguriamoci che si possa fissare una seduta al più presto possibile per soddisfare una richiesta che viene non solamente dal senatore Perrino, ma da parlamentari di tutti i Gruppi.

298a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ARNONE, Segretario:

CIFARELLI. — Al Ministro delle partecipazioni statali ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. — Per conoscere quale sia, allo stato, la predisposizione dei piani e degli orientamenti per la ubicazione del quinto centro siderurgico nel Mezzogiorno.

L'interrogante sottolinea le ragioni di giustizia distributiva e di equilibrio economico tra le regioni del Mezzogiorno, che consigliano di ubicare detto centro nella Sicilia occidentale, ove esso avrebbe la preziosa funzione di industria di base e di catalizzatore delle possibilità di sviluppo industriale, per eliminare finalmente la grave arretratezza economico-sociale che si lamenta nelle provincie della Sicilia ovest. (int. or. - 1693)

PERRINO, TIBERI, CERAMI, ARCUDI, COPPOLA, DE LEONI. — Al Ministro della sanità. — In considerazione della caotica e pericolosa situazione che si è venuta a determinare negli ospedali a seguito del protrarsi dello sciopero dei medici, aiuti ed assistenti — a cui si sono aggiunti da ieri anche i medici primari - e del danno che ne deriva a tutti i ricoverati (e ricoverandi), che sono pure essi in agitazione per la mancata assistenza che tende a protrarsi indefinitamente, gli interroganti chiedono di conoscere se i motivi che sono alla base della agitazione possono considerarsi tali da essere, in breve tempo, superati e quali provvedimenti si intendono adottare per evitare che lo sciopero dei medici travalichi gli umani limiti imposti dalla necessità di tutelare comunque la vita degli infermi, i quali non possono essere discriminati sommariamente tra urgenti e non urgenti, con possibile aggravamento di quegli infermi che -- contro la loro volontà - vengono coattivamente dimessi dagli ospedali dai medici scioperanti. (int. or. - 1694)

ORLANDI, ARGIROFFI, DE FALCO. GUANTI, MINELLA MOLINARI Angiola, RENDA, MANENTI, DEL PACE, LUSOLI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere quali urgenti misure si intendano adottare per risolvere la gravissima crisi esistente negli ospedali, dove la mancata adozione del provvedimento legislativo per l'abolizione dei compensi fissi mutualistici da parte del Governo e la conseguente impossibilità di adozione del recente contratto nazionale normativo ed economico del personale sanitario ospedaliero provocano la continuazione e lo inasprimento dello sciopero delle categorie interessate.

Gli interroganti sottolineano che tale situazione può portare gravi conseguenze per gli ammalati e determina ansia e preoccupazione per i loro familiari, e chiedono pertanto che vengano mantenuti in tempi accelerati gli impegni già a suo tempo assunti. (int. or. - 1695)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FABBRINI. — Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro. — Per sapere:

le ragioni per le quali ai piccoli proprietari espropriati del terreno necessario alla costruzione del raccordo stradale Siena-Bettolle, in provincia di Siena, non sono stati ancora corrisposti, a distanza di quasi sette anni, i relativi compensi;

se non ritengano opportuno prendere le necessarie misure per la sollecita corresponsione di tali compensi e per una loro doverosa rivalutazione. (int. scr. - 3735)

CERRI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere se è al corrente che negli anni '50, presso la Sezione staccata d'artiglieria di Piacenza (allora Direzione d'artiglieria), erano occupati oltre 2.000 dipendenti civili, i quali, adibiti ai reparti sartoria, falegnameria, selleria, aggiustatori meccanici-torneria e forgiatoria, producevano o riparavano notevoli quantità di beni necessari all'Esercito italiano.

Da allora non è più stata assunta mano d'opera e la maestranza presente è andata

24 GIUGNO 1970

via via scemando, vuoi per il raggiungimento dei limiti di età, vuoi per i licenziamenti, autolicenziamenti, decessi, eccetera, sicchè oggi i dipendenti sono circa 370, oltre un centinaio di impiegati: la loro età media è di 53-54 anni e molti sono malandati in salute (vedi i dati delle assenze per malattia). Così stando le cose, fra 4-5 anni non ci sarà più nessuno.

Si chiede, pertanto, di sapere quali provvedimenti intende adottare il Ministro per rinsanguare di mano d'opera la suddetta Sezione staccata d'artiglieria, per utilizzare gli impianti e le attrezzature esistenti, producendo, seppur parzialmente, in economia ciò che oggi viene onerosamente appaltato a privati e per assicurare a Piacenza, che tanto ha dato e dà per ospitare strutture e servizi dell'Esercito italiano e che è una delle pochissime provincie del Nord-Italia che diminuisce in assoluto di abitanti, una fonte, anche se modesta, d'occupazione. (int. scr. - 3736)

CIFARELLI. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere se abbia notizia del fatto che l'aeroplano della « Capitol Airways » che doveva atterrare all'aeroporto di Ciampino per un volo chartered il 16 giugno 1970, provenendo la Los Angeles (USA), non è stato autorizzato all'atterraggio, onde più di 100 passeggeri, in maggioranza italiani, sono stati trasportati a Spalato e di là sono venuti in Italia mediante autobus fino al porto di Zara e con nave fino ad Ancona.

L'interrogante chiede per quali ragioni il permesso di atterraggio a Ciampino è stato, nella specie, negato dalle autorità italiane e se non potesse essere considerata la situazione di grave disagio che veniva a prodursi in danno di tanti passeggeri, cittadini italiani o cittadini americani di origine italiana. (int. scr. - 3737)

PELLICANO'. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se sia a conoscenza (e se voglia dare disposizioni atte a risolverla) della situazione alquanto incongruente che si è venuta a creare dopo l'esple-

tamento degli esami di concorso a 941 cattedre di lettere italiane e storia negli istituti tecnici, indetti con decreto ministeriale 1967, tab. A-II.

Vincitori di tale concorso sono stati circa 640 candidati, per cui resterebbero libere ben 300 cattedre circa da assegnare.

Si chiede pertanto al Ministro se non ritenga opportuno assegnare immediatamente le suddette cattedre agli idonei che hanno già superato più che sufficientemente gli esami, senza porli allo stesso livello dei semplici abilitati che saranno, tuttavia, assunti nei ruoli ordinari nelle scuole medie di secondo grado, grazie all'applicazione della legge n. 468. (int. scr. - 3738)

PELLICANO'. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se non intenda indagare sulle lamentele espresse contro il direttore della Clinica delle malattie tropicali ed infettive dell'Università di Roma.

L'interrogante chiede se sia vero che è stata aperta un'inchiesta da parte di un ispettore generale del Ministero, a quali conclusioni si sia arrivati e quali provvedimenti siano stati presi. (int. scr. - 3739)

CAROLI. — Al Ministro della sanità. — In relazione alla Raccomandazione n. 561, approvata nel settembre 1969 dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa — su proposta della Commissione dei problemi sociali e sanitari (Doc. 2628) — l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intenda, come sarebbe sommamente opportuno, chiedere al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, e di far assumere dal rappresentante permanente italiano in seno ad esso, un atteggiamento decisamente favorevole alle proposte contenute in detta Raccomandazione.

È da rilevare in proposito che il Comitato dei ministri, dopo un primo esame di quel testo, ha deciso di riprenderlo in una prossima riunione e di sollecitare istruzioni da parte dei Governi membri in ordine alla possibile iscrizione di tale argomento nel programma di lavoro del Consiglio d'Europa per il 1970.

298a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

Si ravvisa, pertanto, la necessità che le istruzioni da parte italiana siano univoche ed energiche, nel senso indicato, e che nel frattempo, anche all'interno, si studino, e quindi rapidamente si mettano in pratica, tutti i mezzi atti a realizzare gli obiettivi indicati nella suddetta Raccomandazione. (int. scr. - 3740)

ANTONICELLI, CAVALLI. — Al Ministro del commercio con l'estero. — Per sapere se non ritenga utile ed opportuno — ai fini stessi della tutela degli interessi nazionali e dello sviluppo della pacifica collaborazione in Europa — procedere all'apertura di un Ufficio economico italiano nella Repubblica democratica tedesca, iniziativa nella quale siamo stati preceduti da Paesi come la Finlandia, la Svezia, l'Austria, l'Olanda e, recentissimamente, la Francia, il cui ufficio è stato inaugurato dallo stesso presidente dell'Associazione degli industriali francesi. (int. scr. - 3741)

CIFARELLI. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. — Per sapere se abbia conoscenza del fatto che l'abitato del centro di Pantelleria è ancora ingombro di macerie, come nell'immediatezza dei rovinosi bombardamenti del 1943, e per apprendere quali provvedimenti intenda adottare e quali misure di emergenza porre in essere, con l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno, allo scopo di ovviare a tale situazione. pericolosa per la sanità e per l'incolumità pubblica, dannosa per lo sviluppo turistico dell'isola e deprimente per i cittadini, i quali si sentono abbandonati e vilipesi, quasi che non siano cittadini italiani uguali a tutti gli altri solo perchè abitano in un'isola lontana che pure è parte integrante del territorio della Repubblica « una e indivisibile ». (int. scr. - 3742)

PELLICANO'. — Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno. — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare onde ovviare al grave malcontento

che si è creato tra le popolazioni del comune di Condofuri (Reggio Calabria) e delle zone limitrofe per la mancanza di un ripetitore televisivo che, installato nella zona, consentirebbe una buona ricezione.

Si fa presente che la televisione rappresenta l'unico mezzo di svago e di informazione nella zona e che la popolazione, ormai stanca delle continue richieste e delle non realizzate promesse, è in stato di agitazione contro le autorità competenti e lamenta il tradizionale abbandono in cui è stata sempre lasciata. (int. scr. - 3743)

PELLICANO'. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. — Per sapere se intendano esaminare la situazione del consorzio irriguo di Condofuri Superiore (Reggio Calabria) che, in questi ultimi tempi, per mancanza di risorse agricole (e perciò economiche) si è depauperato. A tale consorzio sarebbero necessari un ammodernamento delle condutture ed una ricerca di acqua per poter meglio irrigare tutta la zona del torrente Pisciato.

Si fa presente che Condofuri Superiore ha una popolazione prettamente agricola e che una migliore irrigazione della zona comporterebbe una maggiore rendita agricola, non costringendo, così, le poche rimanenti giovani leve ad affrontare il disagio dell'emigrazione. (int. scr. - 3744)

PELLICANO'. — Ai Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e dell'interno ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. — Per sapere se intendano soddisfare le esigenze della popolazione di Condofuri Superiore (Reggio Calabria), che da ormai troppo tempo attende la costruzione della strada che congiunga il loro comune con S. Lorenzo, altro importante comune della provincia di Reggio Calabria. I suddetti centri distano tra loro soltanto 5 chilometri circa e la costruenda strada consentirebbe agli abitanti di Condofuri Superiore di accedere, attraverso S. Lorenzo, all'Aspromonte e particolarmente a Gambarie, che è

24 GIUGNO 1970

il centro turistico montano più importante della provincia.

Si fa presente, inoltre, che il progetto di costruzione della strada Condofuri-Cimitero si è inspiegabilmente insabbiato e che urge la costruzione della strada Condofuri-Gallicianò, i cui abitanti sono costretti a raggiungere il capoluogo a piedi. Tale situazione crea non poco disagio e malcontento tra la popolazione e, soprattutto, tra gli studenti che quotidianamente sono costretti a raggiungere a piedi la scuola attraverso strade impervie e pericolose, con grave sacrificio, specialmente d'inverno.

La costruzione della strada consentirebbe, inoltre, che un pullman (acquistato con speciale contributo dello Stato) provveda al trasporto degli alunni. A tal proposito si precisa che i lavori per gli edifici scolastici, iniziati da tanto tempo, non sono stati, ancora ultimati. Infatti, l'edificio della scuola elementare è ancora allo stato rustico e manca di tutte le rifiniture, mentre l'edificio della scuola media è incompleto e soltanto il pianterreno è utilizzato. (int. scr. - 3745)

BARDI. — Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro. — Per sapere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per risolvere i giusti problemi più volte prospettati dal personale dipendente dall'Ente autonomo acquedotto pugliese, relativi in particolare all'esigenza dell'effettuazione di concorsi interni per il personale non di ruolo, tenendo presente che i predetti dipendenti dell'Acquedotto pugliese hanno dato inizio ad un primo sciopero di tre giorni a partire dal 22 giugno 1970 ed hanno programmato ulteriori scioperi per l'immediato futuro, creando così uno stato di grave disagio per i cittadini. (int. scr. - 3746)

CELIDONIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro. — Con riferimento all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 2015 del 2 luglio 1969 — rimasta senza risposta — l'interrogante chiede che si proceda ad una verifica per accertare se gli enti che benefi

ciano del contributo ordinario statale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per un ammontare che, alla data del 22 aprile 1969, raggiungeva la notevole cifra di lire 16.997.000.000, abbiano tuttora titolo alla continuità del beneficio, ovvero debba disporsi la revoca nel caso che le finalità sociali cui i detti enti debbono corrispondere siano da giudicarsi superate o quanto meno possano essere soddisfatte dalla competenza di organi statali. (int. scr. - 3747)

VERRASTRO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Tenuto conto del disappunto suscitato in Basilicata dall'articolo 39 del titolo IV delle leggi delegate sugli istituti bibliotecari italiani, attualmente in discussione alla Camera dei deputati, articolo che prevede il distacco della Basilicata dalla Soprintendenza di Bari ed il suo abbinamento a quella di Cosenza;

considerato che l'abbinamento proposto verrebbe ad aggravare la situazione in quanto le relazioni della Basilicata con la Calabria sono ancora più difficili che quelle con la Puglia,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato non ritenga di intervenire nella sede competente per far rettificare l'articolo sopracitato, stabilendo per la Basilicata un'autonoma Soprintendenza con sede in Potenza, capoluogo della Regione.

Pare, infatti, anacronistico che, mentre si organizzano le Regioni come istituti autonomi diretti a migliorare l'organizzazione dello Stato, correggendo le disfunzioni in atto esistenti, si proceda, in altra sede, a riforme che, anzichè migliorare la situazione, la peggiorano, così come avverrebbe se la riforma proposta venisse approvata. (int. scr. - 3748)

ARNONE. — Al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione. — Per conoscere se non ritenga opportuno prevedere nel disegno di legge delegata per la riforma burocratica un impegno per una successiva riorganizzazione dei

Assemblea - Resoconto stenografico

24 GIUGNO 1970

servizi tecnici dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, e per il riordinamento delle carriere del personale tecnico, tenuto conto delle peculiari funzioni di carattere prettamente professionale che detta categoria svolge.

Non può essere, infatti, disattesa la necessità di affrontare con carattere di priorità il problema dei tecnici dello Stato, stante la loro carenza nei vari settori della Pubblica Amministrazione e considerata la sempre maggiore importanza professionale della categoria nello sviluppo economico del Paese. (int. scr. - 3749)

ARNONE. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per sapere se non ritenga opportuno decidere un ammodernamento della linea ferroviaria Caltanissetta-Palermo, tenuto presente che attualmente è in funzione un'automotrice che impiega quasi tre ore per coprire l'intero percorso (6,45 - 9,35) e che consta di un solo vagone, il che costringe la gran parte dei viaggiatori a rimanere in piedi e pigiati per tutta la durata del viaggio.

L'interrogante chiede al Ministro se non possa essere esaminata la possibilità di sostituire tale automotrice con una motrice « Diesel » a due carrozze, così da consentire di ridurre i tempi del percorso e da permettere a studenti e lavoratori, che si servono di tale trasporto, di poter arrivare ai posti di studio e di lavoro in condizioni di non eccessiva stanchezza. (int. scr. - 3750)

BONATTI, DI PRISCO, PEGORARO. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se sono a conoscenza della situazione creatasi in provincia di Rovigo, dove i lavoratori agricoli sono da tempo in lotta per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro che interessa oltre 25.000 lavoratori della terra.

L'intransigenza assunta nelle trattative dalla locale Unione agricoltori polesani, la brusca interruzione delle trattative stesse da parte della medesima Unione e la falsa propaganda condotta attraverso la diffusione di manifesti hanno favorito il maturarsi di atti inconsulti, fino al punto che un agricoltore ha impugnato un fucile da caccia cercando di sparare contro un gruppo di braccianti e sindacalisti che facevano propaganda per convincere alcuni crumiri a desistere dal lavoro.

Se tale tipo di propaganda è servito solo a creare un clima di tensione e di protesta da parte dei lavoratori delle campagne polesane, condannabile invece è il gesto inconsulto compiuto da un agricoltore, che ha preferito, anzichè la trattativa, impugnare un fucile, tentando di sparare contro lavoratori e sindacalisti intenti ad esercitare i propri diritti sindacali.

Gli interroganti, mentre solidarizzano pienamente con i lavoratori in lotta, chiedono ai Ministri competenti un loro pronto ed efficace intervento onde giungere al più presto alla firma dell'accordo del nuovo contratto di lavoro che assicuri migliori condizioni di vita ai lavoratori della terra e fanno osservare, inoltre, che la categoria dei braccianti del Polesine è la più povera di tutte le altre categorie in quanto realizza un reddito pro capite tra i più bassi rispetto anche ai lavoratori della terra delle altre provincie venete.

Tale constatazione trova riscontro in quelle che sono le condizioni economiche generali della provincia, riconosciuta area depressa (legge n. 614), caratterizzata dalla forte emigrazione di forze efficienti e produttive, in maggioranza braccianti, che ha raggiunto la considerevole cifra di oltre 150.000 unità nell'arco di tempo che va dal 1951 al 1957. Tale fenomeno ha determinato un depauperamento preoccupante della mano d'opera rimasta e potrebbe ulteriormente acuirsi col permanere delle condizioni di inferiorità che più sopra sono state ricordate. Per di più, la gioventù ha pagato fino ad oggi con l'emigrazione del 39 per cento dei giovani dai 14 ai 21 anni ed il 37 per cento dei giovani dai 21 ai 25 anni.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 GIUGNO 1970

Gli interroganti ritengono che una siffatta situazione richieda un intervento urgente da parte dei Ministri competenti onde assicurare ai lavoratori della terra condizioni migliori di vita e tranquillità nelle campagne. (int. scr. - 3751)

VENTURI Lino. — Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

se sono a conoscenza della grave situazione creatasi al calzaturificio « Gaby » di Caorso, in provincia di Piacenza, per i 23 casi, di cui 7 in forma grave, di intossicazione seguita da gravi disturbi causati dall'uso di collanti contenenti soluzioni fortemente tossiche in ambienti di lavoro non regolamentari ed a ritmi intensissimi;

se corrisponde al vero che sono utilizzate a dette mansioni, che possono essere esplicate solamente da lavoratrici qualificate, un certo numero di apprendiste che non superano il 18° anno di età (qualcuna addirittura al di sotto del 15° anno), con ritmi elevati ed orari oltre i limiti previsti dalla legge, in ambienti di lavoro fortemente antigienici ed estremamente nocivi;

quali provvedimenti s'intendono prendere per tutelare e salvaguardare l'integrità della salute dei lavoratori ed il rispetto della legge. (int. scr. - 3752)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 25 giugno 1970

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 25 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

- I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
 - 1. Deputati FORTUNA ed altri. Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (973) (Approvato dalla Camera dei deputati).
 - 2. Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (676) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento).

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. Alberto Alberti Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari